



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.07.2001
COM(2001) 398 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO**

SUL DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO

Relazione

La presente comunicazione ha lo scopo di allargare il dibattito sul diritto europeo dei contratti, coinvolgendo il Parlamento europeo, il Consiglio e le diverse parti interessate: imprese, operatori del diritto, accademici e associazioni dei consumatori.

Il ravvicinamento di alcuni settori specifici del diritto dei contratti a livello europeo si è allargato a un numero sempre maggiore di tematiche. Il legislatore europeo ha seguito un approccio selettivo, adottando direttive riguardanti contratti specifici o tecniche di commercializzazione particolari laddove ravvisasse la necessità di un'armonizzazione. In questa fase del dibattito la Commissione europea è interessata a raccogliere informazioni sulla necessità di un'azione comunitaria incisiva nel settore del diritto contrattuale, in particolare considerando che l'approccio caso per caso potrebbe non essere sufficiente per risolvere tutti i problemi che eventualmente si presenteranno.

La Commissione sta raccogliendo informazioni per accertare se i problemi risultino da divergenze nel diritto contrattuale dei diversi Stati membri, e in che misura. In particolare, la comunicazione pone un interrogativo sulla possibilità che il corretto funzionamento del mercato interno sia ostacolato da problemi connessi con la conclusione, interpretazione e applicazione dei contratti transfrontalieri. Inoltre, alla Commissione interessa sapere se i diversi ordinamenti nazionali in materia di contratti scoraggino le transazioni transfrontaliere o ne aumentino i costi. Infine, la comunicazione apre il dibattito sull'eventualità che l'attuale approccio di armonizzazione settoriale del diritto dei contratti possa portare a incoerenze a livello europeo, o a problemi quali un'attuazione non uniforme del diritto comunitario o delle misure nazionali di recepimento.

Qualora siano individuati problemi concreti, la Commissione desidererebbe ricevere pareri sulle soluzioni possibili e auspicabili. Per aiutare le parti a definire le possibili soluzioni, la comunicazione comprende un elenco (non completo) di possibili soluzioni, ai quali le parti interessate possono aggiungere le proprie:

- lasciare la soluzione dei problemi al mercato;
- promuovere lo sviluppo di principi comuni non vincolanti in materia di diritto dei contratti, utili per le parti contraenti al momento di redigere i propri atti, per i tribunali e gli arbitri nazionali al momento di decidere e per i legislatori nazionali al momento di presentare le proprie proposte di normativa;
- rivedere e migliorare la legislazione comunitaria nel settore del diritto contrattuale in modo da renderla più coerente e adeguata a rispondere a situazioni non previste al momento della sua adozione;
- adottare un nuovo strumento a livello comunitario. Si possono anche combinare elementi diversi: la natura dell'atto da adottare (regolamento, direttiva o raccomandazione), il rapporto con l'ordinamento nazionale (che potrebbe coesistere o essere sostituito), la questione di norme imperative nel quadro di tutto l'impianto normativo applicabile, la questione della scelta da parte dei contraenti di applicare lo strumento comunitario o dell'applicazione automatica delle norme europee, come rete di sicurezza composta da clausole dispositive nel caso in cui le parti contraenti non abbiano optato per una soluzione specifica.

INDICE

1.	Introduzione	4
2.	Obiettivo della comunicazione.....	6
3.	Situazione attuale del diritto dei contratti.....	7
3.1.	Legislazione in vigore	7
3.1.1.	Strumenti internazionali.....	7
3.1.2.	L'acquis comunitario.....	8
3.2.	Conseguenze per il mercato interno	8
3.3.	Applicazione uniforme del diritto comunitario.....	10
4.	Opzioni per iniziative future della CE nel settore del diritto contrattuale.....	12
4.1.	Opzione I. Assenza di un'azione comunitaria	14
4.2.	Opzione II. Promozione di un complesso di principi comuni in materia di diritto dei contratti per arrivare a una maggiore convergenza degli ordinamenti nazionali.....	14
4.3.	Opzione III. Miglioramento qualitativo della legislazione già esistente	16
4.4.	Opzione IV. Adozione di una nuova ed esaustiva legislazione a livello comunitario	17
4.5.	Qualunque altra opzione	18
5.	Conclusioni	18

1. INTRODUZIONE

1. Negli ultimi anni si è assistito a un'intensificazione del dibattito sulla possibile armonizzazione del diritto privato sostanziale, in particolare del diritto dei contratti¹.
2. Il Parlamento europeo ha adottato una serie di risoluzioni sulla possibile armonizzazione del diritto privato sostanziale. Nel 1989 e nel 1994, il Parlamento europeo ha espresso l'auspicio che si cominciasse a lavorare sulla possibilità di redigere un Codice comune europeo di diritto privato². Il Parlamento affermava che l'armonizzazione di taluni settori del diritto privato è essenziale per il completamento del mercato interno, e che l'unificazione di importanti branche del diritto privato sotto forma di un Codice civile europeo sarebbe il modo più efficace di effettuare l'armonizzazione in modo da soddisfare i requisiti giuridici comunitari per arrivare a un mercato unico e senza frontiere.
3. Inoltre, nella sua risoluzione del 16 marzo 2000 relativa al programma di lavoro della Commissione per il 2000, il Parlamento europeo afferma di ritenere "che una maggiore armonizzazione nel settore del diritto civile sia divenuta essenziale nel mercato interno, e chiede alla Commissione di effettuare uno studio in tale settore"³. Nella sua risposta del 25 luglio 2000 al Parlamento europeo, la Commissione afferma che "essa presenterà una comunicazione alle altre istituzioni comunitarie e al pubblico in vista di una discussione approfondita e più ampia possibile nel rispetto della data del 2001 fissata dal Consiglio europeo" a Tampere; inoltre, "tenendo conto dell'importanza della legislazione secondaria per lo sviluppo del mercato interno e delle tendenze commerciali e tecnologiche future, questa comunicazione analizzerà quanto acquisito - in vigore o in preparazione - a livello comunitario nei settori pertinenti del diritto civile allo scopo di individuare e valutare le lacune nonché i lavori accademici compiuti o in corso".
4. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere si legge, al paragrafo 39: 'Per quanto concerne il diritto materiale, occorre procedere ad uno studio globale sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia civile per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili'⁴. La Commissione ha preannunciato un documento di consultazione nel suo "quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia"⁵. Il Consiglio europeo di Tampere si è occupato di questioni riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile sulla base del Titolo IV del trattato CE. La presente comunicazione può essere considerata un primo passo verso l'attuazione delle conclusioni di Tampere.

¹. Cfr. Ole Lando and Hugh Beale (eds.), *Principles of European Contract Law Parts I and II*, (Kluwer Law International, 2000); Academy of European Private Lawyers, *European Contract Code – Preliminary draft*, (Università di Pavia, 2001) qui di seguito denominato "il Gruppo di Pavia"; il 'Gruppo di studio per un Codice civile europeo'. Per una discussione esaustiva, completa di bibliografia dettagliata, delle questioni riguardanti il diritto civile in Europa si rimanda a Hartkamp, Hesselink, Hondius, Joustra, Perron (eds.), *Towards a European Civil Code* (Kluwer Law International, 1998).

². GU C 158 del 26.6.1989, p. 400 (Risoluzione A2-157/89); GU C 205 del 25.7.1994, p. 518 (Risoluzione A3-0329/94).

³. GU C 377 del 29.12.2000, p. 323 (Risoluzione B5-0228, 0229 – 0230 / 2000, p. 326, punto 28).

⁴. Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Tampere, 15 - 16 ottobre 1999, SI (1999) 800.

⁵. COM(2000) 167 del 24.3.2000, ultimo aggiornamento del maggio 2001, cfr.doc.COM (2001) 278 def. del 23.05.2001.

5. Infine, si fa parola della presente comunicazione anche nella comunicazione della Commissione sul commercio elettronico e i servizi finanziari⁶ nell'ambito dell'attività volta a garantire la coerenza del quadro legislativo per i servizi finanziari.
6. Esponenti di punta del mondo accademico hanno discusso in dettaglio il tema dell'armonizzazione di taluni settori del diritto dei contratti, e recentemente sono stati pubblicati due progetti di codice dei contratti⁷ e di principi generali di diritto contrattuale⁸. Il lavoro accademico prosegue, estendendosi ad altri ambiti non contemplati dai due progetti pubblicati, come i contratti nei settori specifici dei servizi finanziari, dei contratti assicurativi, dei contratti di costruzione, del *factoring* e del *leasing*, nonché in alcune branche del diritto di proprietà. In particolare, il lavoro si concentra ora su settori particolarmente importanti per la garanzia dei diritti a livello transfrontaliero⁹.
7. Lo scopo del lavoro accademico in corso va dalla fissazione di un codice vincolante a principi del tipo "*restatement law*" che possano essere utilizzati per ottenere informazioni comparative affidabili sulla situazione giuridica europea in questi settori.
8. Il ravvicinamento di alcuni settori specifici del diritto dei contratti a livello comunitario si è allargato a un numero sempre maggiore di tematiche. Nel settore del diritto dei consumatori sono state adottate, nel periodo 1985-1999¹⁰, non meno di

⁶. COM (2001) 66 def., 7.2.2001, p. 11.

⁷. Il "Gruppo di Pavia" ha recentemente pubblicato il testo "*European Contract Code – Preliminary draft*" (Università Di Pavia, 2001), basato sul lavoro dell'*Academy of European Private Lawyers*. Il codice contiene un corpo di norme e soluzioni basate sugli ordinamenti della Svizzera e degli Stati membri dell'Unione europea, e tratta aspetti di formazione dei contratti, loro forma e contenuto, interpretazione ed effetti, esecuzione e mancata esecuzione, cessazione ed estinzione, altre anomalie e relativi rimedi giuridici.

⁸. La "Commissione per il diritto contrattuale europeo" (sovvenzionata anzitutto dalla Commissione europea) ha pubblicato il volume *Principles of European Contract Law Parts I and II*, a cura di Ole Lando e Hugh Beale (Kluwer Law International, 2000), con principi comuni per i paesi della Comunità europea a proposito di formazione, validità, interpretazione e contenuti dei contratti, autorità conferita a un agente di istituire vincoli validi per il proprio principale, esecuzione, mancata esecuzione di un contratto e relativi rimedi giuridici. Il libro avanza proposte di norme comuni e contiene commenti e analisi comparative per ciascuna norma.

⁹. Un'altra importante iniziativa accademica in corso è il "Gruppo di studio per un Codice civile europeo", composto da esperti accademici provenienti dai 15 Stati membri e da alcuni paesi candidati. Il loro lavoro riguarda settori quali "Vendita/servizi/contratti a lungo termine", "Valori mobiliari", "Obblighi extracontrattuali" e "Trasferimenti della proprietà dei beni mobili" e comprende una ricerca comparata, con l'obiettivo finale di arrivare a una proposta ben strutturata e commentata nei settori in analisi.

¹⁰. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, p. 12). Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, p. 29). Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, p. 59). Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, p. 31). Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, p. 48), modificata dalla direttiva 90/88 (GU L 61 del 10.3.1990, p. 14) e dalla direttiva 98/7 (GU L 101 dell'1.4.198, p. 17). Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, p. 19). Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi

sette direttive riguardanti vari aspetti dei contratti. L'armonizzazione avanza anche in altri settori¹¹.

9. Questa attività di armonizzazione settoriale ha riguardato tecniche di vendita o contratti specifici. Sono state adottate opportune direttive laddove si individuava una particolare esigenza di armonizzazione.

2. OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE

10. In questa fase del dibattito la Commissione europea è interessata a raccogliere informazioni sulla necessità di un'azione comunitaria incisiva nel settore del diritto contrattuale, in particolare considerando che l'approccio caso per caso potrebbe non essere sufficiente per risolvere tutti i problemi che eventualmente si presenteranno. Ciò non pregiudica per l'avvenire il diritto della Commissione di avanzare proposte relative ad azioni specifiche su determinati aspetti di diritto dei contratti qualora sorga la relativa esigenza, in particolare per quanto riguarda iniziative permanenti lanciate o da lanciarsi nel quadro della politica in materia di mercato interno.
11. Obiettivo della presente comunicazione è dunque quello di allargare il dibattito, incoraggiando a partecipare i consumatori, le imprese, le organizzazioni di categoria, le pubbliche amministrazioni e le istituzioni, il mondo accademico e tutti gli altri soggetti interessati. La Parte C esamina la situazione attuale del diritto dei contratti e i motivi per cui esso risulta importante nelle trattative transfrontaliere, nonché alcuni problemi di uniformità nell'attuazione del diritto comunitario. La Parte D presenta un quadro generale per gli interventi comunitari futuri nel settore del diritto dei contratti.
12. Quest'ultimo comprende diverse branche del diritto, a loro volta connesse con le tradizioni culturali e giuridiche degli Stati membri: si tratta di tradizioni differenti, ma i sistemi giuridici della maggior parte degli Stati membri in materia di contratti mostrano di avere concetti e norme analoghi. Il diritto contrattuale rappresenta il corpo principale del diritto che regola le transazioni transfrontaliere, e già esistono alcune normative comunitarie che disciplinano i contratti, adottate però secondo un approccio "settore per settore".
13. I settori interessati dalla presente comunicazione comprendono i contratti di vendita e tutti i tipi di contratti di servizi, compresi quelli riguardanti i servizi finanziari¹². Le norme generali sull'esecuzione, la mancata esecuzione e i rimedi giuridici costituiscono una base indispensabile per tali contratti, e sono dunque anch'essi

all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280 del 29.10.1994, p. 83).

¹¹. Si possono citare i seguenti esempi: direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, p. 17), direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 171 del 17.7.2000, p. 1), direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, p. 35), direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, p. 29), modificata dalla direttiva 99/34/CE (GU L 141 del 4.6.1999, p. 20), direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri (GU L 43 del 14.2.1997, p. 25).

¹². COM(2001)66 def., 7.2.2001, p. 11

interessati dalla comunicazione. Sono inoltre essenziali norme su questioni generali quali la formazione di un contratto e la sua validità e interpretazione. In ragione del contesto economico potrebbero poi entrare in gioco norme sulle garanzie del credito concernenti i beni mobili e una normativa sull'arricchimento senza causa. Infine, sono da prendere in considerazione anche gli aspetti della responsabilità civile connessi coi contratti e altre sfere del mercato interno, nella misura in cui sono già parte del diritto comunitario in vigore.

14. In alcuni settori del diritto privato, i contratti costituiscono soltanto uno degli strumenti normativi, vista la complessità dei rapporti fra le parti. Tali settori, come il diritto del lavoro e il diritto di famiglia, sollevano questioni particolari e dunque non rientrano nell'ambito della presente comunicazione.
15. La Commissione europea intende concentrare l'attenzione della presente comunicazione su due settori: i possibili problemi risultanti da eventuali discrepanze fra gli ordinamenti nazionali in materia di contratti e le opzioni aperte per il futuro del diritto contrattuale nella Comunità. In tal modo, la Commissione potrà definire la propria politica futura nel settore e proporre i necessari provvedimenti.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL DIRITTO DEI CONTRATTI

3.1. Legislazione in vigore

3.1.1. Strumenti internazionali

16. I rimedi giuridici offrono soluzioni ad alcuni problemi potenziali connessi con le differenze nel diritto contrattuale dei diversi paesi. Il primo rimedio è l'applicazione di norme internazionali uniformi in materia di diritto privato, per determinare quale ordinamento sia applicabile al contratto. La più importante normativa in proposito è la Convenzione di Roma del 1980¹³, ratificata da tutti gli Stati membri.
17. Le norme della Convenzione di Roma si applicano agli obblighi contrattuali in ogni situazione che prevede una scelta fra gli ordinamenti dei diversi paesi¹⁴ e stabiliscono che le parti possano concordare quale disciplina nazionale applicare. La Convenzione però limita la scelta dell'ordinamento applicabile e stabilisce quale si applichi nel caso non sia operata alcuna scelta. Inoltre, le sue norme non si applicano ai settori indicati all'articolo 1 della Convenzione stessa (quali le questioni di stato o di capacità giuridica delle persone fisiche o i contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità europea).

¹³. Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (versione consolidata) (GU C 27 del 26.1.1998, p. 34).

¹⁴. Parallela a questa convenzione è la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni sull'adesione di nuovi Stati alla Convenzione medesima: vi si stabilisce quale sia il foro competente a trattare una determinata causa. Per tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, la Convenzione sarà sostituita, a partire dal 1° marzo 2002, dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, p. 1).

18. Il secondo rimedio giuridico è un'armonizzazione a livello internazionale delle norme di diritto sostanziale: lo strumento più importante al riguardo è la Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 riguardante i contratti di vendita internazionale di merci (CISG), adottata da tutti gli Stati membri ad eccezione di Regno Unito, Portogallo e Irlanda.
19. La CISG stabilisce norme uniformi per la vendita internazionale di merci, applicabili ai contratti di vendita in assenza di decisione diversa delle parti. Alcuni settori sono esclusi dall'ambito della Convenzione, come la vendita di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico e la vendita di valori mobiliari, effetti commerciali e valute.
20. La Convenzione contiene disposizioni relative alla formazione di un contratto (offerta e sua accettazione) e ai diritti e doveri di venditore e compratore, e non regola la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, né gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute. Infine, la Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore al di là del contratto.

3.1.2. *L'acquis comunitario*

21. Numerosi atti comunitari comprendono disposizioni per l'armonizzazione di vari aspetti del diritto privato. Alcune direttive definiscono norme specifiche sulla conclusione di un contratto, sulla forma e il contenuto di un'offerta e la sua accettazione nonché sull'esecuzione di un contratto, cioè sugli obblighi delle parti contraenti. Numerose direttive specificano anche nel dettaglio il contenuto delle informazioni fornite dalle parti nelle diverse fasi, in particolare nella fase precedente la conclusione del contratto. Alcune direttive poi fissano diritti e doveri delle parti contraenti per quanto riguarda l'esecuzione di un contratto, compresi i casi in cui l'esecuzione sia insufficiente o non avvenga.
22. All'Allegato I si trova una descrizione degli atti comunitari più importanti in materia di diritto contrattuale, mentre all'Allegato II sono elencati gli strumenti internazionali vincolanti e non vincolanti relativi alle questioni di diritto privato sostanziale. L'Allegato III è una presentazione strutturata dell'acquis, con indicazione della misura in cui la legislazione comunitaria e la CISG hanno già trattato questioni di diritto dei contratti nei settori di cui si occupa la presente comunicazione.

3.2. **Conseguenze per il mercato interno**

23. La Commissione si propone di verificare se e in che misura la coesistenza dei diversi ordinamenti nazionali di diritto dei contratti ostacoli, direttamente o indirettamente, il funzionamento del mercato interno. Qualora tali ostacoli siano rilevati, le istituzioni europee potrebbero essere chiamate ad adottare gli opportuni provvedimenti.
24. Il trattato CE ha conferito alle istituzioni europee il potere di agevolare la costituzione e il funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. In tal modo la Comunità europea ha potuto conseguire una riduzione significativa degli ostacoli incontrati dagli operatori economici, compresi i fabbricanti di prodotti industriali, i fornitori di servizi, gli intermediari e i consumatori, nell'agire all'interno e all'esterno della Comunità.

25. Gli sviluppi tecnologici, come le possibilità offerte da Internet per il commercio elettronico, hanno reso più semplice per gli operatori economici il concludere transazioni su lunghe distanze. Anche l'introduzione dell'euro in qualità di moneta unica di dodici Stati membri è un importante fattore positivo per il commercio transfrontaliero. Tuttavia, malgrado i grossi successi conseguiti fino ad oggi, alcuni problemi permangono, e i mercati non sono efficienti come potrebbero o dovrebbero, il che si ripercuote negativamente su tutte le parti interessate.
26. Lo scambio di beni e servizi, sia attraverso la vendita, il *leasing* o il baratto, è regolato da un contratto, per cui i problemi che sorgono in ordine alla conclusione, interpretazione e applicazione dei contratti usati nel commercio transfrontaliero possono ripercuotersi sul funzionamento del mercato interno. Le vigenti norme del diritto dei contratti corrispondono alle esigenze presenti e future delle imprese e dei consumatori nel mercato interno, oppure è necessario che la Comunità intervenga?
27. Generalmente, gli ordinamenti nazionali relativi ai contratti stabiliscono il principio della libertà contrattuale, secondo il quale le parti contraenti sono libere di concordare i termini del proprio contratto. Tuttavia, ogni contratto è disciplinato dalle leggi e dalla giurisprudenza di uno Stato. Alcune norme nazionali non sono imperative e le parti contraenti possono decidere di applicarle oppure di stabilire termini differenti. Altre norme nazionali invece sono imperative, in particolare quando esiste una sensibile disparità tra le posizioni delle parti contraenti, come quando partecipano al contratto inquilini o consumatori.
28. Di solito questi diversi ordinamenti nazionali non causano problemi alle transazioni transfrontaliere, perché le parti possono decidere a quale ordinamento sottoporre il contratto. Scegliendo una normativa nazionale, le parti ne accettano tutte le norme imperative, nonché le norme non imperative che non decidano di sostituire con termini contrattuali differenti. Possono però sorgere conflitti tra le norme imperative di un paese e quelle di un altro, conflitti che potrebbero avere un effetto negativo sulle transazioni transfrontaliere.
29. Anche se non previste dalle normative nazionali, alcune clausole possono essere inserite nei contratti per via della prassi comune invalsa in un determinato Stato membro, soprattutto quando tale prassi sia stata formalizzata da contratti tipo. Potrebbe essere difficile concludere un contratto contenente termini e condizioni difformi da quelli generalmente applicati in quello Stato membro. Sono immaginabili importanti ragioni economiche o anche giuridiche per cui può risultare difficile se non impossibile per una parte accettare i termini e le condizioni di un contratto tipo normalmente usato nello Stato membro dell'altra parte contraente, ma per ragioni analoghe potrebbe essere difficile per quest'ultima accettare i termini normali invalsi nello Stato membro della controparte.
30. Per i consumatori e le PMI in particolare, l'ignoranza dell'ordinamento contrattuale della controparte può essere un disincentivo nei confronti delle transazioni transfrontaliere. Questo fatto è stato uno dei motivi di alcuni atti comunitari in vigore, mirati a migliorare il funzionamento del mercato interno. I fornitori di beni e servizi potrebbero addirittura considerare non vantaggioso dal punto di vista economico l'offrire i propri beni e servizi ai consumatori di altri paesi, e astenersi dal farlo. Per quanto riguarda i subappalti, le disposizioni relative ai contratti di

subappalto e fornitura variano molto da uno Stato membro all'altro¹⁵, al punto da rendere difficile per i subappaltatori – in genere piccole e medie imprese – partecipare a contratti transfrontalieri.

31. Inoltre, la difformità delle normative nazionali può aumentare i costi delle transazioni, soprattutto per quanto riguarda l'informazione e gli eventuali litigi, il che vale in generale per le imprese e in particolare per le PMI e i consumatori. Le parti contraenti potrebbero vedersi obbligate a cercare informazioni e consulenza giuridica sull'interpretazione e l'applicazione di un ordinamento straniero sconosciuto. Se l'ordinamento applicabile è specificato dal contratto, esso si applica anche alla parte che fa capo all'ordinamento non prescelto e, in misura minore, ai contratti in cui le parti abbiano concordato termini contrattuali tipo, qualora tali termini non risolvessero tutti i problemi potenziali.
32. Tale aumento dei costi delle transazioni potrebbe risultare a sua volta in uno svantaggio dal punto di vista della concorrenza, ad esempio nel caso in cui un fornitore straniero entri in competizione con un fornitore avente sede nello stesso paese del potenziale cliente.
33. La Commissione sta cercando contributi che le consentano di stabilire in che misura i problemi sopra descritti possano creare problemi al mercato interno, e quali altre circostanze connesse col diritto dei contratti ne stiano ostacolando il funzionamento.

3.3. Applicazione uniforme del diritto comunitario

34. Il legislatore comunitario deve garantire la coerenza nella stesura della legislazione della Comunità e nella sua attuazione e applicazione negli Stati membri. I provvedimenti adottati devono essere coerenti fra loro, interpretati allo stesso modo e produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. La Corte di giustizia europea ha stabilito che “tanto l'applicazione uniforme del diritto comunitario, quanto il principio d'uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme”¹⁶.
35. Nel settore del diritto dei contratti, il legislatore europeo ha finora seguito un approccio gradualistico all'armonizzazione. Tale modo di procedere, combinato con evoluzioni del mercato impreviste, potrebbe essere causa di disomogeneità nell'applicazione del diritto comunitario. Ad esempio, in alcune circostanze¹⁷ è

¹⁵. Si va da una legge specifica relativa ai subappalti in Italia e una relativa alle condizioni di pagamento ai subappaltatori in Francia fino a disposizioni del codice civile sulle relazioni contrattuali nella maggior parte degli Stati membri (ad es. in Germania i subappalti sono disciplinati da una legge del 1976 relativa ai termini generali riguardanti le aziende, nonché da alcuni articoli del codice civile).

¹⁶. Causa C-357/98 *The Queen contro Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa Konadu Yiadom* [2000] Racc. 9256, paragrafo 26. Cfr. anche causa C-287/98 *Lussemburgo contro Linster* [2000] Racc. 6917, paragrafo 43; causa C-387/97 *Commissione contro Grecia* [2000] Racc. 5047; causa C-327/82 *Ekro contro Produktschap voor Vee en Vlees* [1984] Racc. I - 107, paragrafo 11; il principio dell'applicazione uniforme si applica anche al settore del diritto privato, cfr. causa C-373/97 *Dionisios Diamantis contro Elliniko Dimosio (Stato greco), Organismos Ikonomikis Anasinokrotisis Epikhiriseon AE (OAE)*, Racc. I-1705, paragrafo 34; causa C-441/93 *Pafitis e altri contro TKE e altri* [1996] Racc. I-1347, paragrafi 68 -70.

¹⁷. Cfr. causa C-423/97, *Travel-Vac S.L. e Manuel José Antelm Sanchís* [1999] Racc. I-2195.

possibile applicare sia la direttiva sulla vendita a domicilio sia quella sulla multiproprietà. Entrambe le direttive sanciscono il diritto del consumatore di recedere da un contratto, ma i termini di esercizio di tale diritto differiscono. Anche se simili casi di conflitto normativo sono eccezionali, la Commissione desidera ricevere informazioni sui problemi risultanti dalle possibili discrepanze fra le diverse norme comunitarie.

36. L'uso di termini astratti nella legislazione comunitaria può inoltre causare problemi di attuazione e applicazione non uniforme delle norme comunitarie e delle misure nazionali. I termini astratti possono corrispondere a un concetto giuridico per il quale esistono regole diverse nei diversi ordinamenti nazionali¹⁸.
37. In generale le differenze esistenti fra le disposizioni delle diverse direttive possono spiegarsi con differenze nei problemi che le direttive in questione cercano di risolvere. È pertanto impossibile pretendere che un termine utilizzato per risolvere un problema sia interpretato e applicato alla stessa esatta maniera in un contesto diverso. Le differenze terminologiche e concettuali che non possono essere spiegate con diversità nei problemi di cui si ricerca la soluzione devono però essere eliminate.
38. Inoltre va osservato che la legislazione adottata da uno Stato membro per dare attuazione alle direttive della Comunità fa riferimento all'interpretazione nazionale di certi termini astratti, in un modo che varia sensibilmente da uno paese all'altro¹⁹. L'assenza di una concezione uniforme della legislazione comunitaria per quanto riguarda i termini e i concetti generali almeno in settori specifici o interconnessi può portare a risultati differenti nelle prassi commerciali e giuridiche dei diversi Stati membri²⁰.
39. Questo tipo di problema non riguarda soltanto le questioni trasversali relative ai termini generali del diritto dei contratti di cui si è detto sopra, ma anche alcuni settori economici specifici²¹.

¹⁸. Questi aspetti sono stati esaminati di recente da uno studio del Parlamento europeo stilato da un gruppo di esperti giuridici indipendenti di alto livello. Lo studio rileva, ad esempio per quanto riguarda il termine "danno", che: 'Le normative europee a disciplina della responsabilità non hanno ancora un concetto ragionevolmente uniforme di danno o un'idea quanto alla sua definizione, il che naturalmente rischia di far fallire gli sforzi di elaborare direttive europee nel settore', Parlamento europeo, DG Ricerca: *'Study of the systems of private law in the EU with regard to discrimination and the creation of a European Civil Code'* (PE 168.511, p. 56). Alcune direttive (art. 9 della direttiva 85/374/CEE, art. 17 della direttiva 86/653/CEE) contengono definizioni differenti del termine "danno", ma ciascuna di queste è funzionale soltanto alla materia di cui tratta la direttiva che la contiene. Altre direttive (art. 5 della direttiva 90/314/CEE) fanno uso del termine senza definirlo.

¹⁹. Il problema è messo in evidenza da una causa all'esame della Corte di giustizia (C-168/00, *Simone Leitner/TUI Deutschland GmbH & Co KG*). In ragione di un contratto di viaggio tutto compreso concluso secondo la legislazione austriaca con un operatore turistico tedesco, il ricorrente chiede di essere risarcito per 'danni morali' (vacanze trascorse in ospedale e non recuperabili). La legge austriaca non prevede risarcimenti per danni di questo tipo, ma quella tedesca e di alcuni altri Stati membri sì. Il ricorrente rinvia all'articolo 5 della direttiva sui viaggi tutto compreso, sostenendo che tale articolo istituisce un concetto specifico di 'danno' comprensivo del 'danno morale'.

²⁰. La Commissione ad esempio ha rilevato nella propria relazione sull'applicazione della direttiva relativa agli agenti commerciali indipendenti (COM (1996) 364 def., 23.7.1996) che l'applicazione del sistema di risarcimento dei danni previsto dalla direttiva per la stessa situazione porta a risultati pratici completamente differenti in Francia e nel Regno Unito, a causa dei modi diversi di calcolare il risarcimento stesso.

²¹. Il problema indicato esiste anche oltre il diritto contrattuale. Nella relazione sulla regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari europei, il Comitato dei saggi guidato da Alexandre Lamfalussy ha sottolineato i

40. La Commissione, al fine di evitare problemi del tipo esemplificato, sta riflettendo se la necessaria coerenza possa essere garantita mantenendo l'approccio attuale o debba essere migliorata seguendo altre vie. Essa è pertanto interessata a ricevere informazioni sui problemi pratici riguardanti il diritto contrattuale dovuti al modo in cui le norme comunitarie sono applicate e attuate negli Stati membri.

4. OPZIONI PER INIZIATIVE FUTURE DELLA CE NEL SETTORE DEL DIRITTO CONTRATTUALE

41. Le risposte al presente documento possono indicare la presenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le transazioni transfrontaliere. Se tali problemi non possono essere risolti in modo soddisfacente ricorrendo a un approccio caso per caso, si può pensare a una misura trasversale a livello comunitario recante un'eshaustiva armonizzazione delle norme in materia di diritto contrattuale. Esistono però evidenti limiti ai poteri d'intervento della Commissione e delle altre istituzioni comunitarie in questo settore.

42. Tutte le misure adottate devono essere conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, come previsto dall'articolo 5 del trattato CE e dal protocollo relativo. Come rilevato dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni sulle relazioni "Legiferare meglio"²², il principio di sussidiarietà è uno standard giuridico vincolante che non esclude l'esercizio legittimo delle competenze dell'Unione europea. La necessità di arrivare a un'applicazione equilibrata di questo principio è sottolineata da numerosi Stati membri²³ e dalle istituzioni europee.

43. Il principio di sussidiarietà indica come i poteri della Comunità debbano essere esercitati a livello comunitario. La sussidiarietà è un concetto dinamico, da applicare alla luce degli obiettivi definiti dal trattato. Esso consente alla Comunità di agire nei limiti dei suoi poteri, da espandere qualora richiesto dalle circostanze, oppure da restringere o interrompere qualora non siano più giustificati²⁴. L'avvio di un'azione a livello comunitario anziché nazionale deve presentare chiari benefici. Laddove l'intenzione sia quella di ottenere un risultato in tutta la CE, l'azione a livello comunitario è sicuramente il modo migliore di garantire un trattamento omogeneo in seno ai sistemi nazionali e di stimolare un'efficace cooperazione tra gli Stati membri.

44. Inoltre la legislazione dev'essere efficace e non imporre vincoli eccessivi alle autorità nazionali, regionali e locali o al settore privato, inclusa la società civile. Il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che le misure adottate dalle istituzioni comunitarie siano idonee e necessarie per il conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere

problemi risultanti dall'uso, in talune direttive riguardanti il settore finanziario, di nozioni ambigue, che hanno indotto i vari Stati membri a un'applicazione disomogenea. Relazione finale, Bruxelles, 15.2.2001, Allegato 5 (Relazione iniziale: 9.11.2000).

²². COM (2000) 772 def., 30.11.2000, p. 3.

²³. COM (2000) 772 def., 30.11.2000, p. 3.

²⁴. Cfr. Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (GU C 340 del 10.11.1997, p. 105).

sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti²⁵. Evidentemente, è compito della Commissione proporre le misure necessarie per affiancare gli sforzi profusi dagli Stati membri al fine di raggiungere gli obiettivi del trattato. La Commissione si ispira a due criteri atti a garantire il rispetto degli obiettivi fissati in termini politici e giuridici: la capacità delle autorità nazionali e regionali, nonché della società civile, di agire per conseguire gli obiettivi definiti da una disposizione comunitaria, e la compatibilità o conformità di tali obiettivi con le prassi seguite a livello nazionale o settoriale²⁶.

45. Preparare proposte legislative mediante comunicazioni o Libri verdi e bianchi è uno dei modi di consultare il settore privato, la società civile e le istituzioni a tutti i livelli quanto a opportunità, livello e contenuto degli strumenti legislativi atti a raggiungere gli obiettivi. Inoltre, la Commissione cercherà di individuare i settori d'intervento con l'aiuto sia della società civile sia delle imprese, al fine di produrre strumenti legislativi a misura delle reali esigenze dei destinatari. La presente comunicazione e gli eventuali documenti che seguiranno si propongono di definire se e in quali settori sia necessaria un'azione comunitaria.
46. Varie opzioni possono essere considerate qualora l'approccio caso per caso non risolvesse appieno il problema. La presente comunicazione esamina in breve quattro possibili scenari:
 - I. assenza di un'azione comunitaria;
 - II. promozione di un complesso di principi comuni in materia di diritto contrattuale per arrivare a una maggiore convergenza degli ordinamenti nazionali;
 - III. miglioramento qualitativo della legislazione già esistente;
 - IV. adozione di una nuova ed esaustiva legislazione a livello comunitario.
47. L'elenco non è completo, e del resto le varie opzioni potrebbero anche essere combinate fra loro e comprendere il settore del diritto dei contratti o altri settori del diritto privato. Ciascuna opzione potrebbe essere utilizzata per settori economici specifici o applicata a tutto campo. Il carattere vincolante di un provvedimento dipenderebbe dal settore di applicazione, nonché dagli interessi che interverrebbero. Tuttavia, in linea di massima, tutte le opzioni dovrebbero garantire alle parti contraenti la libertà necessaria per concordare i termini contrattuali più adatti ai loro bisogni specifici.
48. Un altro approccio, non discusso in questa sede in quanto va oltre il livello di un'iniziativa europea, potrebbe essere la negoziazione di un trattato internazionale nel settore del diritto dei contratti, comparabile alla CISG ma con un ambito di applicazione più ampio della sola vendita di merci. Le disposizioni della CISG potrebbero però anche essere incluse nelle opzioni II e IV, così da aumentarne la diffusione nella prassi legale e commerciale.

²⁵. Causa C-331/88 Fedesa [1990], Racc. 4023, paragrafo 13; causa C-133/93, C-300/93 e C-362/93 Crispoltoni [1994] Racc. 4863, paragrafo 41; causa C-157/96 *The Queen contro Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs & Excise, ex parte National Farmers' Union* [1998] Racc. 2236, paragrafo 60.

²⁶. COM (2000) 772 def., 30.11.2000, p. 8-9.

4.1. Opzione I. Assenza di un'azione comunitaria

49. In molti casi, il mercato pone problemi di natura pubblica, ma elabora anche le proprie soluzioni. L'efficacia del mercato nel rispondere a valori sociali differenti e alla pubblica opinione non è da sottovalutare. In quanto effetto di un comportamento competitivo, molti problemi creati dal mercato possono risolversi automaticamente grazie alla pressione esercitata dai gruppi d'interesse coinvolti (consumatori, ONG, imprese). Questo coincidere fra l'interesse particolare e quello generale può essere favorito dalle pubbliche autorità.
50. Vari incentivi degli Stati membri e delle organizzazioni professionali, che ad es. offrano assistenza e consulenza per quanto riguarda le transazioni transfrontaliere, possono orientare con successo il mercato in una direzione specifica (ad esempio sollecitare l'utilizzo delle nuove tecnologie o incoraggiare nuovi tipi di pratiche commerciali). In tal modo si potrebbero compensare i rischi economici e psicologici, veri o presunti, dell'attività commerciale oltre frontiera. Vari servizi forniti dagli operatori economici possono superare efficacemente i problemi. Ad esempio, le organizzazioni professionali possono offrire consulenza e assistenza alle PMI²⁷.
51. Gli sviluppi dell'economia, in particolare la crescente integrazione dei mercati in direzione di un vero e proprio mercato interno, incentivano a propria volta i responsabili politici e i legislatori nazionali a cercare soluzioni ai problemi riguardanti i contratti cui partecipano soggetti di altri Stati membri. In questo modo si potrebbe arrivare a un certo grado di "armonizzazione blanda", non indotta da norme comunitarie vincolanti, ma dalle conseguenze delle evoluzioni in campo economico. Si potrebbero così risolvere alcuni problemi di cui soffre il commercio intracomunitario, purché ci sia una scelta libera e spontanea dell'ordinamento cui sottoporre le parti contraenti, oltre a informazioni complete, corrette e liberamente accessibili sulle norme e le prassi in vigore e a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie giusti e utilizzabili.

4.2. Opzione II. Promozione di un complesso di principi comuni in materia di diritto dei contratti per arrivare a una maggiore convergenza degli ordinamenti nazionali

52. Per arrivare a una maggiore convergenza fra i diversi ordinamenti nazionali in materia di diritto contrattuale, la Commissione potrebbe promuovere la ricerca comparativa e la cooperazione in materia, ad esempio fra gli accademici e gli operatori del diritto (compresi i giudici e gli esperti). Tale cooperazione potrebbe mirare a trovare principi comuni negli opportuni settori del diritto nazionale dei contratti. Il lavoro in corso nel settore potrebbe essere utilizzato e sviluppato, integrandovi i risultati degli studi accademici e le conclusioni tratte nelle sedi

²⁷. Si indicano qui di seguito due esempi di iniziative nazionali/delle associazioni degli industriali miranti a fornire una soluzione ai problemi transfrontalieri relativi ai contratti mediante accordi volontari istituenti contratti tipo validi in più paesi: nel 1999 un gruppo composto da sei federazioni industriali tedesche, il cosiddetto gruppo di lavoro dei componenti dell'industria delle forniture, ha concordato un complesso di clausole minime per i contratti transfrontalieri. Tale modello si applica ai contratti transfrontalieri disciplinati esclusivamente dall'ordinamento tedesco (le parti devono essere d'accordo nel sottoporre il proprio contratto alle leggi della Germania) e contiene disposizioni relative a prezzi, riservatezza, modelli, attrezzature, diritti di proprietà industriale, garanzie, responsabilità, danni ai prodotti ecc. Anche ORGALIME (Organismo di collegamento delle industrie metalmeccaniche europee) ha definito un modello di "accordo di consorzio" internazionale volto a promuovere la cooperazione transfrontaliera fra le imprese.

accademiche internazionali. Il contesto di questa ricerca e cooperazione potrebbe essere una specie di partenariato, in cui le istituzioni europee, e in particolar modo la Commissione, svolgessero un ruolo di coordinamento. Nel campo dei contratti transnazionali sono immaginabili soluzioni, principi e addirittura complessi di norme comuni.

53. Il risultato di queste discussioni può variare da principi comuni alla stesura di linee guida o codici di condotta specifici per taluni tipi di contratti. I principi comuni potrebbero risultare utili alle parti contraenti al momento della stesura di nuovi contratti e dell'esecuzione dei contratti in genere. Potrebbero anche servire ai tribunali e agli arbitri nazionali incaricati di decidere su questioni giuridiche, soprattutto per cause transfrontaliere, non pienamente coperte da norme nazionali vincolanti, oppure nei casi in cui tali norme non esistono affatto. I tribunali e gli arbitri saprebbero che i principi applicati rappresentano una soluzione comune a tutti gli ordinamenti nazionali che presiedono al diritto contrattuale nell'UE. Allo stesso tempo, i principi comuni potrebbero aiutare i tribunali nazionali chiamati all'applicazione di ordinamenti stranieri a comprendere le basi su cui poggiano i principi generali di tali ordinamenti. Le linee guida potrebbero essere seguite il più possibile dagli Stati membri e dalla CE al momento di promulgare nuove norme o di adattare la vecchia legislazione nel settore del diritto nazionale dei contratti.
54. L'applicazione di principi comuni potrebbe anche comportare la costituzione di un diritto consuetudinario, qualora ci fossero un'applicazione prolungata e continuata e un comune convincimento. Ciò potrebbe influenzare o anche cambiare le prassi commerciali in uso nei vari Stati membri suscettibili di costituire ostacoli al pieno funzionamento del mercato interno.
55. Una volta stabiliti e approvati i suddetti principi e orientamenti ad opera di tutte le parti interessate negli Stati membri, si procederebbe a un'ampia divulgazione di questi risultati fra coloro che li dovrebbero mettere in pratica. Si garantirebbe così un'applicazione coerente e uniforme dei principi e orientamenti comuni. Questi ultimi però potrebbero essere applicati solo volontariamente. Qualora a tale applicazione proceda, in modo continuativo, un numero sufficientemente ampio di operatori del diritto e di legislatori comunitari e nazionali, si potrebbe ottenere una maggiore convergenza nel settore del diritto contrattuale europeo. Affinché quest'opzione risulti rilevante, però, i principi comuni dovrebbero essere ovviamente definiti in modo tale da soddisfare tutti i requisiti legittimi.
56. Un'altra soluzione potrebbe applicarsi ai contratti tipo. Per agevolare le transazioni economiche, in tutti gli Stati membri si ricorre a un ampio numero di contratti standardizzati. Detti contratti evitano alle parti di dover contrattare i termini di ogni transazione e conferiscono una certa sicurezza alle parti, fino ad acquisire uno status quasi normativo. È proprio per questa ragione che spesso risulta difficile concludere un contratto con una controparte residente in uno Stato membro diverso qualora questa non corrisponda ai termini contrattuali standardizzati cui si è abituati. Le parti provenienti da Stati membri differenti possono infatti essere abituate a termini contrattuali diversi, di comune utilizzo nei rispettivi paesi. Questi problemi potrebbero essere risolti conformemente al diritto comunitario se i contratti tipo fossero concepiti per essere utilizzati in tutta la Comunità. La Commissione potrebbe promuovere l'elaborazione di contratti tipo siffatti da parte degli interessati.

4.3. Opzione III. Miglioramento qualitativo della legislazione già esistente

57. Il Consiglio europeo di Lisbona ha chiesto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di “fissare entro il 2001 una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare”. Per rispondere a questa richiesta, la Commissione ha cominciato col presentare una relazione intermedia al Consiglio europeo di Stoccolma²⁸ che fa il punto della situazione e fissa le prime riflessioni della Commissione volte a tradurre in pratica l’obiettivo di Lisbona.
58. Migliorare la qualità della legislazione in vigore richiede anzitutto una modernizzazione degli strumenti esistenti. La Commissione intende prendere le mosse dalle azioni già intraprese in materia di consolidamento, codificazione e rifusione²⁹ degli strumenti esistenti in un’ottica di trasparenza e chiarezza. Anche la qualità della stesura potrebbe essere rivista: la presentazione e la terminologia potrebbero essere rese più coerenti. Oltre alle modifiche da apportare alla presentazione dei testi giuridici, occorre intervenire in modo sistematico anche per rendere più semplice e chiaro il contenuto della legislazione in vigore³⁰. Infine, la Commissione valuterà gli effetti della legislazione comunitaria e, se necessario, modificherà gli atti vigenti³¹.
59. Le disposizioni delle direttive potrebbero, se del caso, essere semplificate. In effetti la Comunità persegue già da parecchi anni una politica di semplificazione della propria legislazione. L’iniziativa SLIM³² (semplificare la legislazione per il mercato interno) resta uno degli esempi più ambiziosi del lavoro di semplificazione in corso. Si potrebbe ricorrere a procedure di semplificazione³³ per migliorare la qualità, ridurre il volume degli strumenti normativi esistenti e, contemporaneamente, rimediare alle eventuali incoerenze o addirittura contraddizioni fra strumenti giuridici.

²⁸. Relazione intermedia della Commissione al Consiglio europeo di Stoccolma "Migliorare e semplificare l’ambiente regolamentare" - COM(2001)130, 7.3.2001

²⁹. Cfr. relazione intermedia, - COM (2001) 130, 7.3.2001, p. 10.

³⁰. Cfr. relazione intermedia, - COM (2001) 130, 7.3.2001, p.10.

³¹. Cfr. relazione intermedia, - COM (2001) 130, 7.3.2001, p. 9.

³². Progetto pilota SLIM (semplificare la legislazione per il mercato interno), introdotto nel 1996 per migliorare la qualità della legislazione relativa al mercato interno, eliminare la legislazione superflua e limitare i costi connessi con l’attuazione. SLIM cerca di concentrare l’attenzione su problemi specifici e non intende aprire le porte alla deregolamentazione. Il lavoro è fortemente mirato in modo da poter essere svolto in un periodo di tempo limitato e arrivare alla formulazione di raccomandazioni precise.

Le istituzioni europee hanno stabilito che la semplificazione non deve compromettere l’“*aquis* comunitario”. In sintesi, la semplificazione non dev’essere un grimaldello per rimettere in discussione l’armonizzazione già raggiunta in settori quali la tutela della salute, la protezione dei lavoratori e dei consumatori, la difesa dell’ambiente e la libertà del commercio. L’idea è che la semplificazione diventi una risorsa che completi il mercato interno, non un fattore del suo smantellamento.

³³. *Task force BEST (Cellula operativa per la semplificazione dell’ambiente commerciale), istituita nel 1997 dalla Commissione. Nel 1998 la Cellula ha presentato una relazione completa di 19 raccomandazioni, relative agli ambienti commerciali degli Stati membri in una vasta gamma di settori.

*Piano d’azione per il mercato unico - Lanciato nel 1997, indica quattro obiettivi strategici: rendere più efficaci le norme, risolvere le distorsioni del mercato, rimuovere gli ostacoli all’integrazione del mercato e garantire un mercato interno utile ai cittadini dell’Unione.

*Bilancio della semplificazione nelle relazioni “Legiferare meglio” - Ogni anno dal 1995 la Commissione pubblica una relazione dal tema “Legiferare meglio” in cui riferisce del contributo apportato alla semplificazione delle norme europee.

*L’Accordo interistituzionale sulla qualità redazionale, pubblicato nel marzo 1999 a norma del trattato di Amsterdam e valido per la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo.

60. Un ulteriore miglioramento verrebbe dall'adattare la sostanza degli strumenti giuridici esistenti, qualora necessario³⁴, prima di adottarne dei nuovi. Ad esempio, l'ambito di applicazione di varie direttive dovrebbe se del caso e se opportuno essere esteso ai contratti e alle transazioni che presentano molte caratteristiche in comune con quelle di cui si occupa la direttiva ma che, per varie ragioni, non sono state inserite nella sua sfera di applicazione al momento di adottarla. In tal modo si otterrebbe una maggiore coerenza in un settore ben definito di attività o tipi di transazioni³⁵. Sulle stesse grandi linee occorrerebbe riesaminare i motivi per cui a problemi simili rispondono diverse direttive con diverse soluzioni.

4.4. Opzione IV. Adozione di una nuova ed esaustiva legislazione a livello comunitario

61. Un'altra opzione sarebbe un testo complessivo comprendente disposizioni relative ad aspetti generali di diritto contrattuale e a contratti specifici. A tal fine occorre discutere la scelta dello strumento e il carattere vincolante delle misure.

62. La scelta dello strumento dipende da vari fattori, compreso il grado di armonizzazione ricercato.

63. Una direttiva conferirebbe agli Stati membri un certo grado di flessibilità utile ad adattare le disposizioni delle rispettive leggi di attuazione alla situazione economica e giuridica nazionale. D'altro canto potrebbe consentire differenze nell'attuazione che a loro volta costituirebbero un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

64. Un regolamento concederebbe una minore flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda l'integrazione negli ordinamenti nazionali, ma d'altra parte si tradurrebbe in condizioni più trasparenti e uniformi per gli operatori economici del mercato interno.

65. Si potrebbe ricorrere a una raccomandazione soltanto se si scegliesse un modello del tutto volontario.

66. In merito alla natura vincolante delle misure proposte, gli approcci, suscettibili anche di essere combinati, sono i seguenti:

a) un modello del tutto volontario che spetta alle parti scegliere. Un esempio sarebbe una raccomandazione³⁶ oppure un regolamento³⁷ applicabile qualora le parti decidessero di sottoporvi il contratto;

³⁴. Il summenzionato 'Study of the systems of private law in the EU with regard to discrimination and the creation of a European Civil Code', avviato dal Parlamento europeo, afferma in termini generali che 'Le norme esistenti contenute negli accordi e nelle direttive devono essere sistematicamente passate al setaccio, inserite se necessario nel diritto nazionale, integrate nel contenuto e raffinate nella forma. Esse devono essere coordinate e fatte combaciare fra loro, ripulite da ogni ripetizione, incoerenza e sporadicità terminologica, in modo che possano finalmente inserirsi in una struttura sistematica e coerente, nel 'quadro generale' di un sistema codificato.'

³⁵. L'aver un ambito di applicazione limitato è tipico di molte direttive (esempi: direttiva 85/577 sulle vendite a domicilio: non copre i contratti assicurativi, sugli immobili, di costruzione, ... ; 97/7 sui contratti a distanza: non copre i contratti sugli immobili, di costruzione, ... ; 94/47 sui contratti per il godimento a tempo parziale di beni immobili: copre soltanto i contratti della durata minima di 3 anni; direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: non copre le transazioni concluse coi consumatori.

³⁶. Cfr. ad es. l'articolo 1 :101 (2) dei *Principles of European Contract Law* (nota 1, p. 2).

b) un complesso di norme applicabili salvo esplicita esclusione ai termini del contratto. Questo tipo di legislazione esiste già nel quadro della direttiva sui ritardi di pagamento³⁸ o della CISG³⁹. Un simile approccio porterebbe a una serie di clausole dispositive con la possibilità per le parti contraenti di concordare altre soluzioni mediante il contratto, ad esempio l'applicazione di un ordinamento nazionale o soluzioni specifiche previste dal contratto. In questa maniera si garantirebbe una completa libertà contrattuale alle parti per quanto riguarda il contenuto, ma allo stesso tempo ci sarebbe una "rete di sicurezza" da applicare in assenza di disposizioni contrattuali specifiche;

c) un complesso di norme la cui applicazione non possa essere esclusa dal contratto.

67. Questo terzo approccio sostituirebbe le norme nazionali esistenti, mentre il primo coesisterebbe col diritto nazionale. Il secondo approccio coesisterebbe con l'ordinamento nazionale o ne prenderebbe il posto.
68. Ogni complesso di norme applicabile potrebbe distinguere fra norme imperative e non imperative.
69. Una combinazione della seconda e della terza opzione potrebbe ad esempio essere considerata in settori del diritto quali la tutela dei consumatori nei quali, oltre a un complesso di clausole dispositive applicabile automaticamente, si applicano ancora alcune norme imperative cui le parti contraenti non possono derogare.

4.5. Qualunque altra opzione

70. Come già indicato, l'elenco delle opzioni non è completo e ha valore puramente indicativo. Pertanto, la Commissione accoglierà con interesse qualunque altro suggerimento di soluzioni efficaci per i problemi fin qui individuati.

5. CONCLUSIONI

71. Obiettivo della presente comunicazione è quello di avviare un dialogo aperto, ampio e dettagliato con la partecipazione delle istituzioni della Comunità europea e del grande pubblico, passando per le imprese, le associazioni dei consumatori, gli ambienti accademici e gli operatori del settore giuridico. In base alle reazioni ricevute la Commissione, nell'ambito del proprio diritto d'iniziativa, deciderà come procedere ulteriormente.
- 72. In particolare, la Commissione desidera ricevere pareri sui problemi che risultano per il mercato interno dal coesistere di diversi ordinamenti nazionali in materia di contratti. Perché risultino utili, queste informazioni dovrebbero**

³⁷. Un esempio potrebbe essere il "Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società europea (SE)" sul quale il Consiglio ha adottato un orientamento politico in data 20 dicembre 2000 (documento del Consiglio 14.886-00, 1.2.2001).

³⁸. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/35/CE stabilisce criteri specifici per la definizione della data a partire dalla quale cominciano a decorrere gli interessi se la data o il periodo di pagamento non è stabilito dal contratto (30 giorni dopo la data in cui il debitore riceve la fattura o 30 giorni dopo la data di ricevimento dei beni o servizi). L'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) stabilisce un "tasso legale" da corrispondere salvo diverse condizioni contrattuali.

³⁹. Cfr. articolo 6 CISG.

essere le più specifiche possibile e fornire esempi concreti di casi in cui le differenze nel diritto dei contratti fra uno Stato membro e gli altri hanno reso più oneroso o addirittura impossibile il commercio intracomunitario per i produttori, i fornitori di servizi, i commercianti o i consumatori. Possono essere compresi i casi in cui i venditori, le imprese o i consumatori hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi di rilievo a causa dei differenti requisiti nazionali.

73. **Inoltre, la Commissione spera di ricevere pareri su quale delle opzioni di cui alla parte D o quale altra possibile soluzione sia la più appropriata per risolvere i problemi individuati dalla presente comunicazione.**

Tutte le parti che desiderino contribuire al dibattito sono invitate a mandare il proprio contributo – **entro il 15 ottobre 2001** - se possibile in formato elettronico a European-Contract-Law@cec.eu.int o cartaceo alla Commissione europea, Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles. I contributi devono recare la dicitura “Comunicazione sul diritto contrattuale europeo”. Per stimolare un vero dibattito sull’argomento, la Commissione ha pubblicato la presente comunicazione anche sul proprio sito Europa all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/off/green/index_it.htm.

Su richiesta, i contributi pervenuti possono essere pubblicati allo stesso indirizzo.

ALLEGATO I
L'ACQUIS COMUNITARIO IMPORTANTE
NELL'AMBITO DEL DIRITTO PRIVATO

Osservazioni generali

Obiettivo di questa presentazione, che non intende essere esaustiva, è descrivere l'acquis comunitario avente attinenza con il diritto privato e in particolare con il diritto dei contratti. Gli obiettivi di certe direttive sono chiaramente finalizzati all'armonizzazione delle norme nazionali in materia di contratti. Altre direttive hanno un effetto più indiretto su tali norme.

1. DIRITTO CONTRATTUALE DEL CONSUMO

Osservazioni generali

La presente sezione indica che, tra le lacune riscontrate nelle direttive CE in materia di diritto dei contratti, vi è la mancanza di qualsiasi riferimento alla formazione di un contratto e alle sanzioni applicabili in caso di non ottemperanza agli obblighi stabiliti dalle direttive quanto all'informazione precontrattuale.

1.1. Vendita di beni di consumo e garanzie associate

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Obiettivo

Assicurare la protezione dei consumatori e rafforzare la fiducia dei consumatori nelle transazioni commerciali transfrontaliere fissando un gruppo comune di norme di minima valide indipendentemente dal luogo in cui si effettuano gli acquisti.

Contenuto

La direttiva 1999/44/CE armonizza la nozione di difetto di conformità dei prodotti di consumo con il contratto di vendita, i diritti dei consumatori qualora essi acquistino un prodotto difettoso e le condizioni in base alle quali il consumatore può esercitare tali diritti. Per beni di consumo si intende, fatte salve alcune eccezioni, qualsiasi bene mobile materiale (articolo 1, paragrafo 2, lettera b). I beni di consumo devono essere conformi al contratto di vendita (articolo 2, paragrafo 1). L'articolo 2, paragrafo 2, riporta la definizione di presunzione di conformità dei beni di consumo con il contratto.

Il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità che presentino i beni consegnati al consumatore e che si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna (articolo 5, paragrafo 1) a meno che, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore fosse a conoscenza del difetto o non potesse ragionevolmente ignorarlo (articolo 2, paragrafo 3). Si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro sei mesi dalla consegna esistesse già a tale data, a meno che venga fornita prova contraria o tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità (articolo 5, paragrafo 3).

Quando un difetto di conformità è notificato al venditore, il consumatore ha diritto a chiedere la riparazione o la sostituzione del bene, senza spese in entrambi i casi, entro un lasso di

tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore (articolo 3, paragrafo 2). Se la riparazione o la sostituzione sono impossibili o sproporzionate, o se il venditore non ha rimediato al difetto di conformità entro un lasso di tempo ragionevole senza notevoli inconvenienti per il consumatore, quest'ultimo può chiedere una congrua riduzione del prezzo (articolo 3, paragrafo 5). In alternativa, se il difetto di conformità non è di piccola entità, il consumatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto (articolo 3, paragrafo 6).

Allorché in venditore finale è responsabile nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona responsabile ai sensi del diritto nazionale. Il difetto di conformità tuttavia deve risultare da un'azione o da un'omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario (articolo 4).

Le garanzie⁴⁰ sono vincolanti secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia nel contratto scritto o nella relativa pubblicità (articolo 6, paragrafo 1). Inoltre, la garanzia deve comparire in un documento scritto, liberamente disponibile per consultazione prima dell'acquisto, e deve indicare in particolare la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta (articolo 6, paragrafi 2 e 3). Qualora venga data una garanzia non conforme con le disposizioni della direttiva, i consumatori possono comunque esigerne l'applicazione (articolo 6, paragrafo 5). Le clausole contrattuali o gli accordi che escludono o limitano i diritti derivanti dalla direttiva non vincolano il consumatore (articolo 7, paragrafo 1).

1.2. Clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Obiettivo

Eliminare le clausole vessatorie dai contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

Contenuto

La direttiva 93/13/CEE concerne le clausole contrattuali non obbligatorie e che non sono state oggetto di negoziato inserite nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore (articolo 1). Una clausola non negoziata è abusiva se determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti (un elenco di clausole abusive è allegato alla direttiva) (articolo 3). Il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto, delle circostanze in cui il contratto è stipulato e delle altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende (articolo 4). In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore (articolo 5). In tutti i casi le clausole contrattuali che risultino abusive non vincolano il consumatore (articolo 6).

1.3. Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso"

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

⁴⁰. Per garanzia s'intende qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore al di là delle norme giuridiche che disciplinano la vendita dei beni di consumo offerti dal venditore o dal produttore.

Obiettivo

Ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici "tutto compreso" venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità.

Contenuto

La direttiva 90/314/CEE si applica alla combinazione prefissata di trasporto, alloggio e/o altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del "tutto compreso". Affinché la direttiva possa applicarsi occorre che due o più di questi elementi siano venduti o offerti alla vendita a un prezzo forfettario e che la prestazione superi le 24 ore o comprenda un pernottamento.

L'opuscolo fornito al consumatore deve indicare in modo chiaro e accurato il prezzo, la destinazione, l'itinerario e i mezzi di trasporto utilizzati, il tipo di alloggio, i pasti forniti, informazioni in materia di passaporto e visti, le formalità sanitarie, le scadenze per i pagamenti e la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento (articolo 3). Le informazioni contenute nell'opuscolo diventano parte integrante del contratto (articolo 3). Inoltre, prima della conclusione del contratto, l'organizzatore deve fornire al consumatore, per iscritto, informazioni in merito a passaporti, visti (e i tempi per ottenerli), nonché alle formalità sanitarie (articolo 4).

L'organizzatore del servizio "tutto compreso" deve fornire per iscritto gli orari e le località di sosta intermedia, il posto assegnato al viaggiatore, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore o, se non esiste, un numero telefonico di emergenza. Ulteriori particolari devono essere forniti se al viaggio partecipa un minore, nonché informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione o di assistenza (articolo 4, paragrafo 1). Il consumatore può cedere la propria prenotazione ad un'altra persona (articolo 4, paragrafo 3).

I prezzi stabiliti dal contratto possono essere modificati soltanto se tale possibilità è espressamente prevista nel contratto e le variazioni dei prezzi possono soltanto tener conto delle variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto, dei diritti e tasse (articolo 4, paragrafo 4). Modificazioni significative del contratto danno diritto al consumatore di recedere dal contratto senza pagamento di penali e, se il consumatore recede dal contratto, egli ha diritto al rimborso dell'importo pagato (articolo 4, paragrafo 6). L'organizzatore è responsabile dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto e, se del caso, il consumatore ha diritto a un risarcimento per la non esecuzione del contratto (articolo 4, paragrafo 7).

Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore per la buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto. L'organizzatore e/o il venditore sono responsabili dei danni arrecati al consumatore in seguito all'inadempimento o alla cattiva esecuzione del contratto, a condizione che l'inadempimento o la cattiva esecuzione siano imputabili a loro o a un altro prestatore di servizi. L'entità dell'indennizzo può essere limitata conformemente alle convenzioni internazionali. Per i danni diversi da quelli corporali è possibile ammettere una limitazione ragionevole dell'indennizzo di tale danno (articolo 5).

Il consumatore deve segnalare al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché all'organizzatore e/o al venditore, ogni mancanza

nell'esecuzione del contratto rilevata in loco. Tale obbligo dev'essere menzionato nel contratto in modo chiaro ed esplicito (articolo 5). In caso di reclamo, l'organizzatore e/o il venditore o il suo rappresentante locale, se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate (articolo 6).

1.4. Contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Obiettivo

Proteggere i consumatori dalle pratiche commerciali abusive in relazione ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Contenuto

La direttiva 85/577/CEE si applica ai contratti che comportano il pagamento di una somma superiore a 60 € (articolo 3) stipulati tra un commerciante e un consumatore durante un'escursione organizzata dal commerciante fuori dei propri locali commerciali. A patto che la visita non avvenga su espressa richiesta del consumatore o, qualora egli l'abbia richiesta, che egli non abbia potuto essere al corrente dell'entità delle attività commerciali o professionali del commerciante, la direttiva è di applicazione. Inoltre, la direttiva si applica anche ai contratti per i quali il consumatore abbia fatto un'offerta contrattuale o non contrattuale di ricevere una visita o di partecipare a un'escursione organizzata da un commerciante (articolo 1). Il commerciante deve informare per iscritto il consumatore del suo diritto di rescindere il contratto (articolo 4). Una volta ricevuta tale informazione, il consumatore dispone di sette giorni entro i quali può esercitare il suo diritto di rescissione (articolo 5).

1.5. Credito al consumo

Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, modificata dalle direttive 90/88/CEE e 98/7/CE

Obiettivo

Armonizzare le regole che disciplinano il credito al consumo, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori.

Contenuto

La direttiva 87/102/CEE si applica ai contratti di credito con cui un creditore concede a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria (articolo 1). I contratti di credito devono essere conclusi per iscritto e devono contenere i termini essenziali del contratto con un'indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale, e delle condizioni secondo cui esso può essere modificato (articolo 4).

Se il credito è concesso sotto forma di anticipi su un conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore dev'essere informato per iscritto di certe questioni al momento o prima della conclusione del contratto. In particolare, il consumatore dev'essere informato

dell'eventuale massimale del credito, del tasso d'interesse annuo e delle sue possibili modifiche, nonché delle modalità di risoluzione del contratto (articolo 6). In caso di contratti di credito per l'acquisizione di beni che contemplano il diritto per il creditore di rientrare in possesso del bene, gli Stati membri devono stabilire le condizioni alle quali il bene può essere recuperato e assicurare che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento (articolo 7).

Nel contesto di un contratto di credito, allorché il consumatore adempie in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto, il consumatore deve avere diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito (articolo 8). I diritti del consumatore non devono subire nessun pregiudizio in caso di cessione dei diritti del creditore a un terzo (articolo 9). Gli Stati membri devono assicurare ulteriori salvaguardie per i consumatori, che comprendono una protezione del consumatore in caso di uso di titoli cambiari, vaglia cambiari e assegni bancari per effettuare pagamenti o fornire garanzie (articolo 10). Inoltre, a certe condizioni, il consumatore ha diritto di procedere contro il creditore allorché il consumatore abbia acquistato beni o servizi nell'ambito di un contratto di credito stipulato con una persona diversa dal fornitore e i beni e i servizi non sono forniti o non sono conformi al contratto di fornitura. Tale diritto può essere fatto valere soltanto se il consumatore ha proceduto contro il fornitore senza ottenere soddisfazione (articolo 11).

1.6. Contratti a distanza

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Obiettivo

Ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i contratti a distanza tra consumatori e fornitori, fissando un insieme comune di regole minime.

Contenuto

La direttiva 97/7/CE si applica a qualunque contratto ("contratto a distanza") avente per oggetto beni o servizi, stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore. Affinché la direttiva 97/7/CE possa essere di applicazione, il fornitore deve impiegare esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (articolo 2, paragrafo 1).

Prima della conclusione del contratto a distanza il consumatore deve ricevere informazioni chiare e comprensibili, osservando i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali. In particolare tali informazioni devono indicare: l'identità ed eventualmente l'indirizzo del fornitore; le caratteristiche del bene o del servizio e il loro prezzo; le spese di consegna, le modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto; l'esistenza del diritto di recesso; la durata della validità dell'offerta o del prezzo nonché la durata minima del contratto, e, se del caso, il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile sin dall'inizio (articolo 4).

Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo (posta elettronica) all'atto dell'esecuzione del contratto. Anche le seguenti informazioni devono

essergli fornite per iscritto: condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; l'indirizzo cui presentare reclami; informazione sui servizi di assistenza post-vendita; condizioni di recesso dal contratto (articolo 5).

Il consumatore ha il diritto di recesso in relazione alla maggior parte dei contratti a distanza. Se il fornitore ha ottemperato ai propri obblighi di fornire informazioni, il consumatore dispone almeno di sette giorni lavorativi per recedere senza alcuna penalità. Se il fornitore è venuto meno ai propri obblighi in materia d'informazione, tale periodo è portato a tre mesi (articolo 6, paragrafo 1). Il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore entro trenta giorni dall'esercizio del diritto di recesso (articolo 6, paragrafo 2).

In linea di principio, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni (articolo 7, paragrafo 1). In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore, il consumatore ne dev'essere informato e dev'essere rimborsato delle somme pagate (articolo 7, paragrafo 2). In certi casi è ammesso fornire beni e servizi sostitutivi. Gli Stati membri devono assicurare che siano in vigore le misure necessarie per consentire a un consumatore di chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di contratti a distanza coperti dalla direttiva 97/7/CE. In caso di utilizzazione fraudolenta di una carta di pagamento, le somme versate a titolo di pagamento vengono riaccreditate o restituite al consumatore (articolo 8).

In caso di fornitura non richiesta di beni, la mancata risposta del consumatore non significa consenso (articolo 9). L'uso di un sistema automatizzato di chiamata o di un fax da parte del fornitore per comunicare con un consumatore è subordinato al consenso previo del consumatore. Altre tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individuale possono essere impiegate soltanto se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario (articolo 10).

Gli organismi pubblici, le organizzazioni di consumatori e le organizzazioni professionali possono adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti in caso di controversia (articolo 11).

1.7. Multiproprietà

Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Obiettivo

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla tutela di coloro che acquisiscono un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili.

Contenuto

La direttiva 94/47/CE copre gli aspetti legati all'informazione sugli elementi costitutivi del contratto concernente il godimento di un diritto a tempo parziale di beni immobili, nonché le procedure di risoluzione e di recesso (articolo 1). A richiesta il venditore deve consegnare un documento contenente una descrizione generale del bene. Sempre su richiesta dell'acquirente, nello stesso documento devono essere indicati certi elementi minimi contenuti nell'allegato alla direttiva (identità e domicilio delle parti, numero della licenza edilizia, ecc.) nonché

un'indicazione su come ottenere ulteriori informazioni. Queste informazioni costituiscono parte integrante del contratto (articolo 3).

L'acquirente ha il diritto di recesso, che può far valere entro dieci giorni dalla firma del contratto, senza indicarne le ragioni, annullando così il contratto (articolo 5, paragrafo 1). Se esercita tale diritto, l'acquirente è tenuto esclusivamente a rimborsare le spese sostenute per la stipulazione del contratto e il recesso (articolo 5, paragrafo 3). Il diritto di recesso di cui gode l'acquirente può essere fatto valere entro tre mesi dalla firma del contratto se l'informazione prescritta dalla direttiva non vi è inclusa. In tale eventualità, l'acquirente non è tenuto a effettuare nessun rimborso (articolo 5, paragrafo 1). Le eventuali clausole del contratto che vanno contro i diritti dell'acquirente e/o esentano il venditore dalle responsabilità quali statuiti dalla direttiva non sono vincolanti per l'acquirente (articolo 8).

1.8. Vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Proposta di direttiva concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE del Consiglio⁴¹

Obiettivo

Istituire un quadro giuridico armonizzato e appropriato per i contratti negoziati a distanza attinenti ai servizi finanziari, assicurando nel contempo un adeguato livello di protezione dei consumatori.

Contenuto

Questa proposta di direttiva intende stabilire regole comuni che disciplinino le condizioni in base alle quali vengono stipulati i contratti a distanza per servizi finanziari. La proposta copre i contratti di servizi finanziari al dettaglio negoziati a distanza mediante qualsiasi mezzo che non richieda la presenza fisica simultanea delle parti.

In base alla proposta vi è un obbligo di fornire informazioni al consumatore prima della conclusione del contratto. Il fornitore deve trasmettere una bozza di contratto al consumatore, per iscritto o su altro supporto duraturo, previo assenso del consumatore a tale trasmissione. La bozza di contratto deve comprendere tutti i termini e le condizioni contrattuali e un sommario degli stessi.

La proposta menziona il diritto a un periodo di riflessione per il consumatore prima di stipulare un contratto e il diritto di recesso con alcune eccezioni, nonché l'obbligo di pagamento dei servizi prestati a condizione che questi siano stati erogati prima che il consumatore eserciti il diritto di recesso.

I pagamenti effettuati con mezzi elettronici possono essere cancellati ove sia stato fatto un uso fraudolento di tali mezzi e vengono poste certe limitazioni a certi mezzi di comunicazione a distanza.

⁴¹. Alla data del 5 dicembre 2000 la proposta era in attesa di una posizione comune del Consiglio, previa prima lettura in seno al Parlamento europeo, in occasione della quale sono state apportate modifiche alla proposta originale.

2. SISTEMI DI PAGAMENTO

2.1. Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Obiettivo

Lotta contro i ritardi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali nell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che i ritardi di pagamento avvengano tra imprese o tra il settore pubblico e un'impresa.

Contenuto

La direttiva 2000/35/CE contiene un'ampia gamma di misure volte a combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali all'interno dell'Unione europea. La direttiva si applica a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (articolo 1). Tali misure si applicano a tutti i ritardi di pagamento tra imprese e tra il settore pubblico e imprese (articolo 2, paragrafo 1).

Inoltre la direttiva fissa un quadro giuridico per scoraggiare i ritardi di pagamento. In particolare, gli Stati membri devono assicurare che debbano essere pagati interessi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di pagamento stabilita nel contratto. Se la data o il periodo per il pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, trenta giorni dopo il ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento. Se è prevista una procedura di accettazione o di verifica volta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, gli interessi cominciano a decorrere trenta giorni dopo la data della procedura. Se il debitore riceve una fattura o una richiesta di pagamento anteriormente alla data dell'accettazione o della verifica, il tempo va calcolato a decorrere da quest'ultima data. Il tasso d'interesse applicato ai ritardi di pagamento è lo stesso applicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di almeno sette punti percentuali (articolo 3).

Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni (articolo 4). Gli Stati membri assicurano inoltre che, se un credito non è contestato, possa essere ottenuto un titolo esecutivo indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente (articolo 5).

2.2. Bonifici transfrontalieri

Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri

Obiettivo

Stabilire i requisiti minimi di informazione e di esecuzione per i bonifici transfrontalieri di importo inferiore a 50.000 €, effettuati nelle valute degli Stati membri e in euro all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo ed eseguiti su iniziativa di un

ordinante. L'obiettivo generale della direttiva 97/5/CE è di consentire il trasferimento di importi da una parte all'altra della Comunità in modo rapido, affidabile ed economico. I "trasferimenti di addebito" e i pagamenti mediante assegno non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/5/CE.

Contenuto

1) Obbligo di trasparenza nei confronti dei consumatori (articoli 3 e 4)

Prima di effettuare un bonifico transfrontaliero, gli enti devono fornire un'informazione generale sulle condizioni applicabili ai bonifici. In particolare, il tempo di esecuzione, le modalità di calcolo delle commissioni e spese a carico del cliente a favore dell'ente, la data di valuta applicata dall'ente; l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso, i tassi di cambio di riferimento usati.

Una volta effettuato un bonifico transfrontaliero, gli enti devono fornire ai loro clienti informazioni consistenti in un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico transfrontaliero, l'importo reale (iniziale) del bonifico, l'importo di tutte le spese e commissioni a carico del cliente e la data di valuta applicata dall'ente.

Se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono in toto o in parte a carico del beneficiario, questi dev'esserne informato dal proprio ente.

2) Obblighi minimi per i bonifici

Nel caso di bonifici transfrontalieri di cui sono precisate le condizioni, l'ente è tenuto - a richiesta dei clienti - a fornire un impegno quanto ai termini di esecuzione del bonifico e alle relative commissioni e spese o non deve accettare di effettuare il bonifico (articolo 5).

Il bonifico dev'essere eseguito nel termine pattuito. Se il termine convenuto non è rispettato, la direttiva contempla regole per l'indennizzo. Non è dovuto alcun indennizzo qualora l'ente del beneficiario possa dimostrare che il ritardo è da imputarsi all'ordinante - rispettivamente al beneficiario (articolo 6).

L'ente ordinante, ogni ente intermediario nonché quello del beneficiario devono, dopo la data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero, eseguire tale bonifico per l'intero ammontare indicato, a meno che l'ordinante non abbia specificato che le spese relative al bonifico debbano essere sostenute nella loro totalità o in parte dal beneficiario. Ogni indebita detrazione ad opera dell'ente dell'ordinante o del beneficiario dev'essere rimborsata (articolo 7).

Se l'ente dell'ordinante accetta un ordine di bonifico transfrontaliero ma la somma corrispondente non è accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, si applica la garanzia di rimborso fino a un ammontare di 12.500 €, maggiorato di interessi e spese (articolo 8).

2.3. Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Obiettivo

Ridurre il rischio sistemico insito nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e minimizzare il danno causato dall'insolvenza di un partecipante a tale sistema. La direttiva 98/26/CE è stata varata per affrontare i problemi legali specificamente legati a situazioni di insolvenza e bancarotta (ad esempio diritti di creditori esteri) e proteggere lo sviluppo di una politica monetaria unica nell'Unione economica e monetaria (UEM), promuovendo l'efficienza delle operazioni transfrontaliere.

Contenuto

La direttiva 98/26/CE tutela il "netting"⁴² nei sistemi di regolamento titoli, isola la garanzia in titoli fornita agli operatori di tali sistemi dagli effetti di una bancarotta e chiarisce la giurisprudenza applicabile alle disposizioni delle garanzie in titoli iscritte in un registro, le cosiddette "book-entry securities". I sistemi di regolamento titoli sono inoltre tutelati da una clausola generale contro l'insolvenza di un partecipante a un sistema (articolo 1 e articolo 2). La legge che disciplina i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione a un sistema di regolamento titoli è la legge applicabile a tale sistema (articolo 3, paragrafo 3). La direttiva copre inoltre le garanzie in titoli fornite in relazione a operazioni delle banche centrali degli Stati membri in esecuzione delle loro funzioni di banca centrale (compresa la politica monetaria nazionale) (articolo 4).

3. AGENTI COMMERCIALI

Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti

Obiettivo

La direttiva 86/653/CEE coordina le normative nazionali che disciplinano i rapporti giuridici tra l'agente commerciale e il preponente. La direttiva persegue un obiettivo di protezione sociale degli agenti commerciali, in quanto fissa livelli minimi di armonizzazione in tale ambito. Le disposizioni della direttiva non tollerano deroga a detrimento di un agente commerciale. Sono consentiti accordi che sfocino in un contratto più favorevole per l'agente commerciale. La direttiva fissa anche disposizioni in merito alla retribuzione dell'agente e al diritto a indennizzo o riparazione allorché l'agente subisce un danno a seguito della cessazione del contratto.

Contenuto

1) Campo di applicazione:

La direttiva 86/653/CEE si applica ai contratti per la fornitura di beni (e non di servizi) stipulati tra un intermediario operante in qualità di lavoratore autonomo (l'agente commerciale) e il preponente. L'agente commerciale dev'essere incaricato in maniera permanente di trattare per un'altra persona (il preponente) la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente contro retribuzione.

⁴². Si tratta della conversione in un'unica posizione a debito o a credito dei crediti o dei debiti risultanti da ordini di trasferimento che uno o più partecipanti hanno nei confronti di uno o più altri partecipanti per effetto della quale può essere richiesto o dovuto soltanto il saldo netto (direttiva 98/26/CE, articolo 2, lettera (k)).

Ai sensi della direttiva la nozione di agente commerciale è quella di una figura indipendente dal preponente e ciò esclude quindi gli intermediari commerciali salariati e i rappresentanti del preponente dal campo di applicazione della direttiva (articolo 1). Anche altre categorie di agenti commerciali sono escluse dal campo di applicazione della direttiva (articolo 2).

2) *Obblighi imposti alle parti (articoli 3-5)*

La direttiva 86/653/CEE impone all'agente commerciale un obbligo ineludibile di tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In ciò rientra anche l'obbligo per l'agente di adoperarsi adeguatamente per trattare e, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato. L'agente deve inoltre comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone e attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.

Il preponente ha un obbligo reciproco ineludibile di agire con lealtà e buona fede. In particolare egli deve fornire all'agente la documentazione necessaria relativa alle merci in questione. Il preponente deve inoltre procurare all'agente commerciale le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto di agenzia, in particolare avvertire l'agente commerciale entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe normalmente potuto attendersi.

3) *Retribuzione dell'agente commerciale (articoli 6-12)*

In assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l'applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri, l'agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività. In mancanza di tali usi, l'agente ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l'operazione (articolo 6).

Se l'agente commerciale è retribuito totalmente o parzialmente mediante provvigione, egli ha diritto alla provvigione per le transazioni concluse nel periodo coperto dal contratto di agenzia. L'accordo in materia di provvigioni contemplato dalla direttiva è il seguente:

1) L'agente è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone oppure, in alternativa, gode di un diritto di esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone e

2) L'operazione è conclusa con un cliente appartenente a tale zona o tale gruppo (articolo 7).

Il diritto alla provvigione per le operazioni commerciali continua dopo l'estinzione del contratto d'agenzia (articolo 8), a patto che il pagamento della provvigione risulti equo in base alle circostanze (articolo 9). La provvigione è acquisita al momento in cui viene eseguita l'operazione e dev'essere pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita (articolo 10).

Il preponente consegna all'agente commerciale un estratto conto delle provvigioni dovute in un determinato periodo. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni a disposizione del preponente necessarie per verificare l'importo delle provvigioni che gli sono dovute (articolo 12).

4) *Forma, durata e estinzione del contratto (articoli 13-20)*

La direttiva 86/653/CEE lascia aperta la possibilità di concludere un contratto di agenzia in forma orale o scritta e spetta a uno Stato membro prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto. Indipendentemente da ciò, ciascuna parte ha diritto a ricevere dall'altra, a richiesta, un documento firmato riproducente il contenuto del contratto di agenzia (articolo 13).

Un contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dopo la scadenza del suo termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato (articolo 14).

Da un contratto di agenzia concluso a tempo indeterminato è possibile recedere mediante preavviso di un mese per ciascun anno in cui è in vigore il contratto. Le parti non possono concordare un termine più breve di questo. Se le parti concordano un termine più lungo, il periodo di preavviso dev'essere lo stesso per entrambe le parti. Gli Stati membri possono fissare a 4-6 mesi il periodo di preavviso se il contratto è durato il corrispondente numero di anni (articolo 15).

La direttiva 86/653/CEE impone inoltre l'obbligo a tutti gli Stati membri di prendere le misure necessarie per assicurare che l'agente commerciale abbia diritto a un'indennità (articolo 17, paragrafo 2) o a una riparazione (articolo 17, paragrafi 3 e 4) se il preponente ha concluso il contratto d'agenzia senza giustificazione (articolo 18). Non è possibile derogare a tale diritto prima della scadenza del contratto.

Inoltre, nei contratti d'agenzia un patto di non concorrenza è valido soltanto se riguarda un periodo massimo di due anni e se è stipulato per iscritto. Il patto di non concorrenza deve inoltre riguardare il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati all'agente commerciale, nonché le merci di cui l'agente aveva la rappresentanza ai sensi del contratto. Le disposizioni della direttiva 86/653/CEE lasciano impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che apportano altre restrizioni alla validità o all'applicabilità dei patti di non concorrenza o che attenuano gli obblighi delle parti risultanti da tali accordi (articolo 20).

4. DISTACCO DEI LAVORATORI

Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

Obiettivo

Rimuovere le incertezze e gli ostacoli che potrebbero limitare la libertà di fornire servizi, accrescendo la certezza giuridica e consentendo l'individuazione dei termini e condizioni di impiego applicabili ai lavoratori che effettuano mansioni temporanee in uno Stato membro diverso da quello il cui ordinamento disciplina il loro rapporto di lavoro; evitare i rischi di abusi e sfruttamento nei confronti dei lavoratori distaccati.

Contenuto

1) Campo d'applicazione

La direttiva si applica alle aziende che, nel quadro di una fornitura transnazionale di servizi, distaccano lavoratori verso un altro Stato membro:

- per suo conto e sotto la sua direzione, ai sensi di un contratto concluso fra l'azienda che effettua il distacco e la parte cui sono destinati i servizi;

- verso uno stabilimento o un'impresa posseduta dal suo gruppo;
- come società di lavoro temporaneo a favore di un'azienda utente.

2) Obblighi

Gli Stati membri devono garantire che le aziende riconoscano ai lavoratori distaccati un complesso fondamentale di norme di protezione obbligatorie dettate nello Stato membro in cui si svolge il lavoro:

- da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o
- da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale, sempreché vertano sulle attività menzionate nell'allegato della direttiva (costruzione).

Le condizioni di lavoro e di impiego interessate sono:

- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
- sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

5. RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999).

Obiettivo

La direttiva 85/374/CEE (modificata dalla direttiva 99/34/CE) è una misura di mercato interno che si prefigge di instaurare un equilibrio tra un elevato livello di protezione dei consumatori e un saldo quadro giuridico in materia di responsabilità dei produttori, eliminando così distorsioni della concorrenza dovute a diversi regimi in materia di responsabilità e agevolando la libera circolazione dei beni in virtù di norme comuni in materia di responsabilità.

Contenuto

La direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 fissa regole comuni in materia di responsabilità per i danni causati alle persone da prodotti difettosi. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che il pubblico può legittimamente attendersi tenendo conto della presentazione del prodotto, dell'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e del momento della messa in circolazione del prodotto (articoli 2 e 6).

La direttiva 99/34/CE ha esteso il campo di applicazione della direttiva 85/374/CEE ai prodotti agricoli naturali. La responsabilità del produttore in ciascuno Stato membro è limitata a una soglia non inferiore a 70 milioni di € per i danni risultanti dalla morte o da lesioni personali causati da articoli identici aventi lo stesso difetto (articolo 16). La direttiva non pregiudica i diritti di cui possono godere i danneggiati in virtù della normativa vigente in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Il produttore (o l'importatore) è responsabile di indennizzare il decesso o le lesioni personali e i danni materiali causati dal prodotto difettoso, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da sua negligenza. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto del prodotto e la connessione causale tra difetto e danno (articolo 4). La direttiva introduce una responsabilità solidale congiunta allorché più persone sono responsabili per lo stesso danno (articolo 5). Il produttore non è responsabile se dimostra l'esistenza di circostanze a sua discolora ovvero nel caso in cui il danneggiato abbia agito con negligenza (articolo 7).

Il danneggiato deve intentare una procedura per danni entro un termine di tre anni. Ai sensi della direttiva il produttore non è responsabile dei danni alla scadenza di dieci anni dalla data in cui ha messo in circolazione il prodotto (articolo 10). La responsabilità del produttore non può essere soppressa o limitata da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità.

6. COMMERCIO ELETTRONICO

6.1. Servizi del commercio elettronico

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico").

Obiettivo

La direttiva 2000/31/CE intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri (articolo 1, paragrafo 1).

Contenuto

La direttiva contiene diversi obblighi specifici attinenti al diritto dei contratti, segnatamente:

- Gli Stati membri devono provvedere affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica (articolo 9, paragrafo 1).

- Il prestatore del servizio deve rispettare le regole di trasparenza che si applicano al processo contrattuale. Tali regole stabiliscono che il prestatore deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile certe informazioni al consumatore. In particolare, sulle varie fasi tecniche della conclusione del contratto. Ad esempio, se il contratto concluso sarà archiviato dal prestatore e come si potrà accedervi, i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine e le lingue a disposizione per concludere il contratto. Inoltre, il prestatore del servizio deve indicare gli eventuali codici di condotta pertinenti cui aderisce, nonché come accedervi per via elettronica. Queste informazioni devono essere fornite prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio (articolo 10, paragrafi 1 e 2).
- Se il destinatario di un servizio inoltra il proprio ordine mediante strumenti tecnologici, il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario senza ingiustificato ritardo. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (articolo 11, paragrafo 1).
- Gli Stati membri provvedono affinché il prestatore metta a disposizione del destinatario del servizio strumenti tecnici adeguati tali da permettere a quest'ultimo di individuare e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine (articolo 11, paragrafo 2).

6.2. Firme elettroniche

Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

Obiettivo

Assicurare il buon funzionamento del mercato interno nell'ambito delle firme elettroniche creando un quadro giuridico armonizzato e adeguato per l'uso delle firme elettroniche nella Comunità europea.

Contenuto

La direttiva 1999/93/CE assicura il riconoscimento delle firme elettroniche che in precedenza non venivano riconosciute soltanto a causa del loro formato elettronico. La direttiva stabilisce criteri che costituiscono la base per il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche, riservando un'attenzione particolare ai servizi di certificazione (articolo 1). Alle firme elettroniche che corrispondono ai requisiti della direttiva 1999/93/CE è automaticamente riconosciuto lo stesso status delle firme per iscritto nel diritto dello Stato membro in questione. Tali firme sono quindi ammesse come prova di giudizio nell'ambito di procedimenti giuridici allo stesso modo delle firme manoscritte (articolo 5).

7. SERVIZI FINANZIARI

Osservazioni generali

Le direttive concernenti i servizi bancari, le assicurazioni e i valori mobili definiscono un regime finanziario e prudenziale che disciplina le condizioni di stabilimento e di attribuzione di servizi degli istituti finanziari nella Comunità europea. Per definizione quindi non si tratta

di disposizioni di diritto privato. Gli unici testi che toccano aspetti del diritto privato e in particolare del diritto contrattuale e dei servizi finanziari sono i seguenti:

7.1. Servizi bancari

7.1.1. Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

Direttiva 96/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 marzo 1996, che modifica la direttiva 89/647/CE riguardo al riconoscimento della compensazione contrattuale da parte delle autorità competenti (coefficiente di solvibilità degli enti creditizi).

Obiettivo

Contribuire all'armonizzazione delle misure di vigilanza prudenziale e rafforzare gli standard di solvibilità degli enti creditizi comunitari, tutelando così i depositanti e gli investitori e mantenendo la stabilità degli enti creditizi.

Contenuto

La direttiva modificata sul coefficiente di solvibilità si applica agli enti creditizi (definiti nella direttiva 77/780/CEE). I fondi propri di ciascun ente creditizio sono espressi da ponderazioni percentuali del valore ponderato in base al rischio delle sue attività e operazioni fuori bilancio (articolo 5, paragrafo 1).

Il valore ponderato in base al rischio di attività e operazioni fuori bilancio concerne in primo luogo il caso di insolvenza della controparte, ed è fatta una distinzione tra il grado di rischio associato a particolari attività e operazioni fuori bilancio e particolare categorie di mutuatari (articolo 5).

La ponderazione varia tra operazioni a rischio basso e operazioni a rischio pieno (articolo 6). Il valore minimo del coefficiente è di 8% (articolo 10). A decorrere dal gennaio 1993, gli enti creditizi devono mantenere costantemente un coefficiente di almeno 8%. Spetta alle autorità nazionali di sorveglianza assicurare il rispetto di tale coefficiente (articolo 10, paragrafo 3).

7.2. Assicurazioni

7.2.1. Assicurazioni sulla vita

Direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (prima direttiva sull'assicurazione vita)

Direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (seconda direttiva assicurazione vita)

Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)

Obiettivo

Agevolare l'esercizio effettivo del diritto di erogare servizi di assicurazione sulla vita e fissare regole speciali in materia di libertà di prestazione di servizi transfrontalieri nel campo dell'assicurazione sulla vita.

Contenuto

Queste direttive nell'ambito dell'assicurazione sulla vita stabiliscono un regime dettagliato per l'assicurazione vita. Esso comprende un obbligo molto preciso di fornire informazioni essenziali sul contratto proposto di assicurazione sulla vita. Alcune delle clausole delle direttive hanno applicazione generale, mentre altre riguardano soltanto la prestazione di servizi transfrontalieri. Le direttive si applicano alle assicurazioni vita individuali e collettive, ma non alla gestione di fondi pensione collettivi.

La direttiva 92/96/CEE fa una distinzione tra i contratti di assicurazione stipulati su iniziativa dell'assicurato e una seconda categoria, che comprende tutti i contratti individuali che non derivano da tali iniziative. I contratti di assicurazione vita non stipulati su iniziativa dell'assicurato, vale a dire la seconda categoria, hanno un grado di protezione maggiore.

I contratti stipulati su iniziativa dell'assicurato sono soggetti al controllo dello Stato di stabilimento dell'assicuratore. Prima di stipulare di propria iniziativa un contratto di assicurazione vita in un altro Stato membro, il contraente deve fornire una dichiarazione scritta del fatto di essere a conoscenza che l'impegno è soggetto alle regole di supervisione dello Stato membro dell'assicuratore, che è tenuto a onorarlo. Il contraente di iniziativa propria dispone anche di un periodo di 15-30 giorni per rescindere il contratto di assicurazione vita (direttiva 90/619/CEE, articolo 15).

Un regime diverso si applica ai contratti diversi da quelli stipulati su iniziativa del contraente. Questi sono soggetti all'applicazione e alla supervisione, ad opera dello Stato membro in cui il servizio è prestato, delle norme di supervisione dello Stato membro dell'impegno (controllo del paese del rischio). Ciò vale fino a quando le parti non scelgano in modo valido la legislazione di un altro paese.

Vi sono anche disposizioni sulla scelta della legislazione che disciplina il rapporto tra l'assicuratore e l'assicurato. In generale il diritto applicabile è quello dello Stato membro in cui è fatto l'impegno. Vi sono comunque disposizioni che lasciano la libertà di scegliere un diverso diritto contrattuale.

Ogni contratto soggetto alle regole della Comunità europea in materia di assicurazione vita è assoggettato esclusivamente alle imposte indirette sui premi applicabili nello Stato membro dell'impegno. Le norme fiscali del paese dell'assicurato si applicano quindi a beneficio di tale paese.

7.2.2. Assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita

Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita).

Obiettivo

Fissare regole per l'esercizio dell'assicurazione transfrontaliera non vita, in modo da soddisfare le esigenze della libera prestazione di servizi e quelle della tutela dei consumatori.

Contenuto

La direttiva 92/49/CEE che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) fissa l'obbligo per un assicuratore non vita di fornire al potenziale contraente determinate informazioni. In particolare, il contraente dev'essere informato dello Stato membro in cui è situata la sede sociale o, se del caso, la succursale dell'assicuratore con cui stipulerà il contratto o in cui è situato il rischio. Tutti i documenti che garantiscono una copertura assicurativa devono indicare l'indirizzo della sede sociale dell'impresa di assicurazione che concede la copertura (articolo 43). La direttiva 92/49/CEE fa anche obbligo all'assicuratore di informare l'assicurato della legislazione applicabile al contratto prima della conclusione del contratto di assicurazione proposto (articolo 31).

7.3. Transazioni di valori mobiliari

7.3.1. Pubblicazione del prospetto

Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Obiettivo

La direttiva 80/390/CEE del Consiglio intende fornire agli investitori reali e potenziali in valori mobiliari informazioni adeguate e obiettive, coordinando i requisiti che concernono il prospetto che dev'essere pubblicato a cura dell'emittente dei valori mobiliari. La direttiva 80/390/CEE del Consiglio coordina anche le disposizioni per la redazione, l'esame e la distribuzione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Contenuto

Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie, sulle persone fisiche e giuridiche, affinché gli investitori e i loro consiglieri finanziari possano giudicare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con i valori mobiliari stessi (articolo 4). Disposizioni analoghe valgono per la revisione dei conti (le relative informazioni devono comparire nel prospetto).

L'inadempienza a tali obblighi determina la pubblicazione di informazioni fuorvianti, che viene sanzionata alla stregua di una violazione del diritto contrattuale o del diritto del risarcimento per fatto illecito a seconda delle disposizioni della legislazione nazionale.

Le autorità competenti designate devono accertare che i prospetti siano conformi ai requisiti della direttiva 80/390/CEE e possono essere tenute responsabili, in un'ottica di diritto privato, qualora approvino un prospetto contenente informazioni fuorvianti (articolo 18). La direttiva 80/390/CEE non pregiudica la responsabilità dell'autorità competente che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale (articolo 18, paragrafo 4).

7.3.2. Prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari

Direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.

Obiettivo

Coordinare le disposizioni in materia di redazione, controllo e distribuzione del prospetto da pubblicare allorché valori mobiliari sono offerti al pubblico per la prima volta.

Contenuto

La direttiva 89/298/CEE si applica ai valori mobiliari diversi dalle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo aperto e euro-valori, che sono oggetto per la prima volta di un'offerta pubblica di sottoscrizione o di acquisto in uno Stato membro (articolo 1, paragrafo 1).

La direttiva 89/298/CEE prescrive che il prospetto sia pubblicato a cura della persona che fa l'offerta pubblica. Il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione finanziaria fondata dei valori mobiliari (articolo 11). Vi sono norme meno dettagliate in materia di informazione in caso di valori che non sono oggetto di domanda di ammissione alla quotazione ufficiale.

La direttiva 89/298/CEE non impone l'obbligo alle autorità competenti di esaminare il prospetto prima della pubblicazione, questo aspetto è lasciato alla discrezione dello Stato membro. Gli unici prospetti che possono essere riconosciuti reciprocamente e usati per offerte multinazionali sono però quelli redatti e esaminati in conformità con la direttiva 80/390/CEE sulla pubblicazione di prospetti (articolo 21).

7.3.3. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari

Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari

Obiettivo

Liberalizzare l'accesso e la partecipazione alla borsa e ai mercati finanziari negli Stati membri ospitanti per le imprese di investimento autorizzate a fornire i servizi in questione nei loro Stati membri d'origine.

Contenuto

La direttiva 93/22/CEE del Consiglio prescrive a uno Stato membro di elaborare norme di comportamento che le imprese di investimento devono osservare in permanenza (articolo 10). Tali regole devono porre in atto i principi stabiliti nella direttiva. Le regole nazionali devono prescrivere, tra l'altro, che l'impresa d'investimento agisca, nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed equo nell'interesse dei suoi clienti. L'impresa d'investimento deve anche chiedere ai propri clienti informazioni sulla loro situazione finanziaria, sulla loro esperienza in materia di investimenti e sui loro obiettivi per quanto concerne i servizi richiesti. L'impresa di investimento deve inoltre mettere a disposizione adeguatamente informazioni utili ed evitare conflitti d'interesse (articolo 11).

Queste non sono disposizioni di diritto dei contratti - molte disposizioni potrebbero influenzare una situazione contrattuale, ma non sono parte del diritto dei contratti stesso.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Obiettivo

Armonizzare le norme nazionali in materia di elaborazione di dati personali e proteggere i diritti e le libertà delle persone, in particolare il diritto alla riservatezza.

Contenuto

La direttiva 95/46/CEE intende assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali nell'Unione europea. La direttiva disciplina a livello della CE il diritto civile fondamentale alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare alla luce dell'importante aumento del flusso transfrontaliero di dati personali determinato dal mercato interno.

1) Il contratto

- Il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto se è necessaria l'esecuzione di un contratto cui la persona interessata (una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente) è una delle parti o per espletare formalità su richiesta della persona interessata prima di sottoscrivere il contratto (articolo 7);
- Allorché l'incaricato del trattamento (persona fisica o giuridica) tratta dati per conto di un responsabile del trattamento (la persona fisica o giuridica che determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali), vi dev'essere un contratto o un altro strumento giuridico a disciplinare il loro rapporto. Tale contratto o altro strumento giuridico deve comprendere certe garanzie che vincolano il responsabile del trattamento all'incaricato del trattamento, ad esempio il fatto che l'incaricato agisca soltanto su istruzioni del responsabile (articolo 17).

2) Trasferimento di dati personali a paesi terzi

La direttiva 95/46/CE stabilisce che il trasferimento di dati personali verso paesi terzi può avvenire soltanto se il paese terzo in questione assicura un "livello di protezione adeguato" (articolo 25). Vi sono però situazioni speciali per le quali, a mo' di deroga e in assenza di un livello adeguato di protezione dei dati nel paese di destinazione, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi può avvenire comunque (articolo 26).

3) Consenso e espressione di volontà ("Rechtsgeschäft" nella letteratura giuridica tedesca)

L'articolo 2, lettera h) della direttiva 95/46/CE definisce in termini generali il consenso della persona interessata. Prescrizioni più specifiche sul consenso dell'interessato al trattamento di dati personali sono elencate nell'articolo 7 (consenso espresso in maniera inequivocabile) e 8 (consenso esplicito).

4) Responsabilità

L'articolo 23 della direttiva 95/46/CE definisce la responsabilità per un trattamento illecito dei dati personali, nonché il risarcimento alla persona interessata per il pregiudizio subito.

9. DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

Considerazioni generali

La legge contrattuale nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale è stata lasciata, in ampia misura, alla competenza della legislazione nazionale. Tuttavia, la protezione internazionale del diritto d'autore e diritti correlati è oggetto di tre importanti accordi multilaterali, segnatamente la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971), la Convenzione di Roma per la protezione degli artisti, degli interpreti, degli esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) e l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs, 1995). Inoltre, la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno già deciso di ratificare il Trattato OMPI sui diritti d'autore, nonché il Trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazione sonora, che aggiornano in modo significativo la protezione internazionale della proprietà intellettuale e migliorano i mezzi per combattere la pirateria su scala mondiale (cfr. Allegato I).

Nel campo del diritto d'autore e dei diritti correlati, la Comunità europea ha adottato cinque direttive (vedi sotto). Vi è un'ulteriore direttiva che tratta della protezione del layout. Queste direttive fissano regole specifiche concernenti in particolare il contenuto dei diritti sostanziali, la retribuzione degli aventi diritto e l'erogazione della retribuzione.

I contratti di licenza e le relazioni contrattuali riguardanti il diritto d'autore non sono stati oggetto di un'armonizzazione generale nella Comunità. D'altro canto, l'amministrazione dei diritti o in generale, delle licenze, e la questione della gestione collettiva sono aspetti affrontati in diversi strumenti comunitari.

9.1. Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale

Obiettivo

Armonizzare le norme concernenti il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore, compreso il diritto di fissazione, riproduzione, trasmissione e distribuzione al pubblico, in modo da assicurare un elevato livello di protezione della proprietà letteraria e artistica.

Contenuto

La direttiva 92/100/CEE del Consiglio stabilisce un diritto esclusivo per l'autorizzazione o il divieto del noleggio e del prestito delle opere soggette a diritto di autore e di altri oggetti soggetti a diritti connessi.

Le disposizioni della direttiva riguardano la relazione contrattuale tra gli esecutori e gli autori da un lato e i produttori cinematografici dall'altro (articolo 2, paragrafi 5, 6 e 7). Esse contengono regole sulla presunzione di trasferimento di certi diritti nelle produzioni cinematografiche, compreso il diritto degli autori e degli esecutori di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio di fonogrammi e pellicole che essi non sono in diritto di interdire (articolo 4). L'amministrazione di tale diritto può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli autori o gli interpreti. I diritti di cui a questa direttiva possono essere trasferiti, assegnati o soggetti alla concessione di licenze contrattuali (articoli 2, paragrafo 4, 7, paragrafo 2 e 9, paragrafo 4).

9.2. Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

Direttiva 93/98/CEE, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

Obiettivo

La direttiva 93/98/CEE del Consiglio stabilisce un'armonizzazione totale della durata di protezione per tutti i tipi di opere e materie tutelate da diritto d'autore e diritti connessi negli Stati membri.

Contenuto

Con la direttiva 93/98/CEE del Consiglio la durata della protezione del diritto d'autore è di 70 anni dopo il decesso dell'autore (o 70 anni dopo che un'opera anonima sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico) e 50 anni per i diritti connessi a contare dalla data dell'evento che dà adito alla decorrenza del periodo (articolo 1). La direttiva 93/98/CEE tratta anche di altre questioni, come ad esempio la protezione di opere non pubblicate anteriormente (articolo 4), di edizioni critiche e scientifiche (articolo 5) e di opere fotografiche (articolo 6).

9.3. Programmi per elaboratore

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica di programmi per elaboratore

Obiettivo

La direttiva 91/250/CE si prefigge di armonizzare la legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei programmi per elaboratore, onde creare un contesto legale che offra un certo grado di sicurezza contro la riproduzione non autorizzata di tali programmi.

Contenuto

La direttiva 91/250/CE conferisce una tutela mediante diritto d'autore ai programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Essa stabilisce un certo numero di diritti esclusivi ed elenca alcune eccezioni a tali diritti (compresa l'importante possibilità di decompilare un programma per renderlo interoperabile con altri programmi). Essa stabilisce anche regole su certi aspetti dell'applicazione giuridica e armonizza il livello di originalità necessario per fruire della protezione.

La direttiva affronta le questioni delle relazioni contrattuali, assicurando diritti minimi agli utenti. In particolare, il contratto non può precludere il diritto di ogni utilizzatore legittimo di

un programma di elaboratore di fare una copia di riserva (back-up) del programma, "qualora tale uso lo richieda" (articolo 5, paragrafo 2). Il contratto non può nemmeno precludere la possibilità di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma (articolo 5, paragrafo 3). Inoltre, la direttiva stabilisce che qualsiasi clausola contrattuale contraria all'eccezione di decompilazione (articolo 6) è priva di effetto.

9.4. Banche di dati

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

Obiettivo

La direttiva 96/9/CE stabilisce una protezione armonizzata sia per le banche di dati originali, per il tramite della direttiva in materia di diritto d'autore, che per le banche di dati non originali sulla base di un regime *sui generis*.

Contenuto

Tutte le raccolte originali di opere e la compilazione di dati o altri materiali sono coperte dalle disposizioni in materia di diritto d'autore della direttiva 96/9/CE (articolo 1). Inoltre, la direttiva introduce un regime *sui generis*, che istituisce una protezione delle banche di dati non originali frutto di investimenti sostanziali, per un periodo di 15 anni (articolo 10).

Questo diritto *sui generis* può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale (articolo 7, paragrafo 3). La direttiva contiene anche una disposizione analoga a quella della direttiva 91/250/CEE sulla protezione giuridica dei programmi di elaboratore (articolo 8). In particolare, tutti gli accordi contrattuali che precludono la possibilità, per l'utente legittimo, di estrarre e riutilizzare parti non sostanziali della banca di dati per un fine qualsiasi, sono privi di effetto.

9.5. Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

Obiettivo

Colmare le lacune nella protezione dei programmi trasmessi oltre frontiera nei casi in cui si faccia ricorso alla radiodiffusione via satellite o alla ritrasmissione via cavo. La direttiva 93/83/CEE intende rimuovere certe incertezze giuridiche risultanti dalle disparità dei livelli di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle regole nazionali, nonché le incertezze quanto alla giurisdizione applicabile nel campo della radiodiffusione via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri.

Contenuto

La direttiva 93/83/CEE integra l'iniziativa comunitaria volta a stabilire uno spazio audiovisivo europeo, segnatamente gli elementi mancanti della "direttiva senza frontiere" (89/552/CEE), che non contiene disposizioni in materia di diritto d'autore.

La direttiva 93/83/CEE stabilisce il principio che i diritti di trasmissione via satellite e di ritrasmissione via cavo possano essere acquisiti mediante contratti (individuali o collettivi)(invece di sistemi legali di licenze) (articoli 3 e 8). La direttiva stabilisce anche l'esercizio obbligatorio attraverso società di gestione collettiva dei diritti di ritrasmissione via cavo (articolo 9). Essa prevede inoltre l'assistenza di uno o più mediatori qualora non vi sia accordo sulla concessione di un'autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione (articolo 11) e modalità per prevenire abusi della posizione negoziale (articolo 12).

9.6. Topografie di prodotti a semiconduttori

Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori

Obiettivo

Dare protezione giuridica agli schemi (topografie) dei prodotti a semiconduttori, indipendentemente dal fatto che si tratti di componenti individuali o di una parte dell'insieme di un circuito integrato montato su un semiconduttore.

Contenuto

La direttiva 87/54/CEE protegge i diritti alla proprietà intellettuale del creatore di una topografia, a patto che sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e non sia comunemente conosciuta nell'industria. La direttiva comprende il diritto ad autorizzare o a proibire (a) la riproduzione di un disegno protetto e (b) il suo sfruttamento commerciale o l'importazione di una topografia o di un prodotto contenente la topografia.

Azioni legislative in corso

Sulla base delle pertinenti disposizioni (articolo 14ter) della Convenzione di Berna, la Commissione europea ha proposto una direttiva sul diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale⁴³. Il diritto di seguito è quello in base al quale l'autore, o dopo la sua morte, i suoi eredi o altri beneficiari, riceve una percentuale del prezzo di rivendita di un'opera nel campo delle arti visive, ogni qualvolta essa sia oggetto di nuova cessione.

Il Consiglio ha già raggiunto una posizione comune; conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della posizione comune, la gestione del diritto di seguito può essere affidata a società di raccolta.

Il progetto di direttiva sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione intende assicurare un mercato interno per i diritti d'autore e i diritti connessi, con un particolare rilievo sui nuovi prodotti e servizi. Essa adeguerà e integrerà l'esistente quadro UE in materia di diritto d'autore e diritti connessi, onde rispondere alle nuove sfide tecnologiche, a vantaggio sia degli aventi diritto che degli utilizzatori. Inoltre, essa darà attuazione ai principali obblighi che fanno parte della sostanza dei trattati Internet OMPI a livello della Comunità europea. Il Consiglio ha già raggiunto un accordo politico su una posizione comune. L'adozione finale della direttiva sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione potrebbe avvenire all'inizio del 2001⁴⁴.

⁴³. La proposta attende la seconda lettura del Consiglio dei Ministri (7 febbraio 2001).

⁴⁴. La proposta attende la seconda lettura del Parlamento europeo (7 febbraio 2001).

10. APPALTI PUBBLICI

Azione legislativa in corso

La Commissione europea ha pubblicato una proposta volta a semplificare e ammodernare le direttive sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori⁴⁵. La proposta è presentata sotto forma di testo unico concernente i contratti di fornitura, di lavori e di servizi, onde codificare le procedure che li riguardano in un testo unico e così mantenere la coerenza nell'iter legislativo. Il titolo II della proposta riguarda le norme specifiche che si applicano ai contratti. La proposta si trova in una fase iniziale dell'iter legislativo e una posizione del Consiglio non dovrebbe arrivare prima di giugno 2001.

10.1. Appalti pubblici di servizi

Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi

Obiettivo

Coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi nella misura in cui tali appalti non siano già coperti da procedure per l'assegnazione di appalti pubblici di lavori e di appalti pubblici di forniture.

Contenuto

La direttiva 92/50/CEE si applica agli appalti pubblici di servizi dal valore stimato superiore a 200.000 € al netto dell'IVA, compresa la retribuzione totale stimata del fornitore dei servizi. La direttiva copre i contratti di servizi e beni o anche di forniture, se il valore dei servizi supera quello dei beni o delle forniture. La direttiva non si applica ai contratti disciplinati da certi accordi internazionali o che vengono aggiudicati applicando la procedura specifica di un'organizzazione internazionale. I contratti dichiarati segreti o la cui esecuzione dev'essere accompagnata da misure specifiche di sicurezza. Gli appalti di servizio pubblico aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo in virtù di disposizioni nazionali compatibili con il Trattato.

Per tutti i servizi le autorità appaltanti devono definire specifiche tecniche coerenti con gli standard europei. Per i servizi definiti servizi prioritari (allegato IA) vi sono norme addizionali sulla scelta delle procedure di aggiudicazione e sulle regole delle gare. Le autorità appaltanti sono tenute a seguire uno di tre tipi di procedure allorché assegnano un contratto per servizi prioritari. In primo luogo vi è la procedura aperta, in base alla quale tutti i contraenti interessati possono presentare un'offerta. In alternativa, vi è la procedura ristretta, in base alla quale possono presentare un'offerta soltanto i contraenti che siano stati invitati a farlo. Infine vi è la procedura negoziata per casi specifici elencati nella direttiva, laddove l'autorità appaltante consulta i contraenti di sua scelta e negozia i termini del contratto con uno o più di essi. Un'autorità appaltante può anche decidere di organizzare un concorso di progettazione.

Per i servizi prioritari la direttiva fissa anche regole comuni in relazione ai bandi, mediante l'uso di modelli di avviso. Vi sono inoltre regole comuni sulla partecipazione e l'aggiudicazione di contratti per assicurare che questi siano assegnati sulla base di criteri

⁴⁵. GU C29/11, 30/01/01.

definiti. I fornitori di servizi che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di sospensione dell'attività commerciale possono essere esclusi dalla selezione.

10.2. Appalti pubblici di lavori

Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

Obiettivo

Consolidare e coordinare le procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.

Contenuto

La direttiva 93/37/CEE si applica agli appalti⁴⁶ aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori edili, di genio civile, di installazione o di completamento di edifici, ovvero l'esecuzione, indipendentemente dai mezzi, di un'opera corrispondente ai requisiti specificati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro che finanziano per più del 50% un appalto di lavori dal valore stimato al netto dell'IVA superiore a certe soglie⁴⁷ aggiudicati da esso o da un altro ente, devono assicurare che tali appalti siano conformi alla direttiva.

Le amministrazioni aggiudicatrici devono seguire uno di tre tipi di procedure quando aggiudicano un appalto. In primo luogo vi è la procedura aperta, in base alla quale tutti i contraenti interessati possono presentare un'offerta. In alternativa vi è la procedura ristretta, in base alla quale possono presentare un'offerta soltanto i contraenti che sono stati invitati a farlo. Infine vi è, in casi specifici elencati nella direttiva, la procedura negoziata, con la quale le amministrazioni aggiudicatrici consultano i contraenti di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi.

La direttiva fa obbligo anche alle amministrazioni aggiudicatrici di fornire specifiche tecniche coerenti con gli standard europei per i lavori in generale o i documenti contrattuali relativi a ciascun appalto. Vi è inoltre l'obbligo di pubblicare i bandi, conformemente a certi modelli prescritti e a certe scadenze, iscrivendovi un certo numero di informazioni sull'appalto.

La direttiva fissa anche le regole per la selezione dei contraenti e l'aggiudicazione degli appalti. Un candidato respinto che chiede i motivi del rifiuto della sua candidatura dev'essere informato entro 15 giorni. Dev'essere stesa una relazione dettagliata su ciascun contratto aggiudicato, in cui si identifichi l'amministrazione aggiudicatrice, i candidati prescelti e le motivazioni della selezione. Nella relazione devono essere anche elencati i candidati respinti e i motivi di tale decisione, il candidato prescelto e i motivi alla base di tale scelta.

⁴⁶. Esclusi quelli che concernono la produzione, il trasporto e la distribuzione di acqua potabile; i contratti aggiudicati da enti la cui attività principale è la produzione o distribuzione di energia e i contratti legati alle telecomunicazioni. I contratti dichiarati segreti o che riguardano la protezione degli interessi fondamentali dello Stato membro esulano anch'essi dal campo di applicazione di questa direttiva. Anche certi contratti disciplinati da accordi internazionali o dalla procedura particolare di un'organizzazione internazionale sono esclusi.

⁴⁷. Non meno di 5 milioni di €, importo riveduto con cadenza biennale a decorrere dal 1° gennaio 1992.

10.3. Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori

Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989; che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, così come emendata dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio.

Obiettivo

La direttiva intende assicurare che procedure di ricorso siano a disposizione delle parti interessate che hanno subito o potrebbero subire danno da un'eventuale violazione della normativa (articolo 1).

Contenuto

In tutti gli Stati membri le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici in violazione della legge sono soggette a ricorso. Tale meccanismo di ricorso deve comprendere, in particolare, misure provvisorie come ad esempio la sospensione della procedura di aggiudicazione in questione e l'annullazione delle decisioni legittime e dei comportamenti discriminatori (articolo 2).

ALLEGATO II
ELENCO DI STRUMENTI INTERNAZIONALI CHE DISCIPLINANO QUESTIONI
SOSTANZIALI DI DIRITTO DEI CONTRATTI

1. CONVENZIONI ONU

CONVENTION ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS, ADOTTATA A NEW YORK NEL 1974 (MODIFICATA DAL PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS DEL 11.4.1980).

Situazione:

La convenzione, modificata dal protocollo, è in vigore (la convenzione e il protocollo non sono stati firmati da nessuno Stato membro dell'UE). L'ex Repubblica democratica tedesca vi aveva preso parte, aderendo il 31 agosto 1989 al protocollo che modifica la convenzione e quindi anche alla convenzione del 1974.

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI, ADOTTATA A VIENNA NEL 1980.

Situazione:

Soltanto Regno Unito, Portogallo e Irlanda non hanno aderito alla convenzione, ovvero non ne sono parti contraenti. La convenzione è in vigore nei restanti Stati membri dell'UE.

UNCITRAL LEGAL GUIDE ON INTERNATIONAL COUNTERTRADE TRANSACTIONS, ADOTTATA NEL 1992.

Situazione:

Non è giuridicamente vincolante.

UNITED NATIONS CONVENTION ON INTERNATIONAL BILLS OF EXCHANGE AND INTERNATIONAL PROMISSORY NOTES, ADOTTATA A NEW YORK NEL 1988.

Situazione:

La convenzione non è in vigore. Servono 10 adesioni. Non è stata firmata da nessuno Stato membro dell'UE.

UNCITRAL LEGAL GUIDE ON ELECTRONIC FUNDS TRANSFERS, ADOTTATA NEL 1987.

Situazione:

Non è giuridicamente vincolante.

UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL CREDIT TRANSFERS, ADOTTATA NEL 1992.

Situazione:

Vincolante una volta recepita dal diritto nazionale.

UNITED NATIONS CONVENTION ON INDEPENDENT GUARANTEES AND STAND-BY LETTERS OF CREDIT, ADOTTATA A NEW YORK NEL 1996.

Situazione:

La convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Non è stata firmata da nessuno Stato membro dell'UE.

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO nel 1978 (NORME DI AMBURGO).

Situazione:

La convenzione è entrata in vigore l'1.11.1992.

Firmata da Danimarca (18.4.1979), Finlandia (18.4.1979), Francia (18.4.1979), Germania (31.3.1978), Portogallo (31.3.1978) e Svezia (18.4.1979).

Ratificata dall'Austria (29.7.1993).

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LIABILITY OF OPERATORS OF TRANSPORT TERMINALS IN INTERNATIONAL TRADE, ADOTTATA A VIENNA NEL 1991.

Situazione:

La convenzione non è vigente. Servono 5 adesioni.

Firmata da Francia (15.10.1991) e Spagna (15.4.1991).

UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE WITH GUIDE TO ENACTMENT, ADOTTATA NEL 1996, CON UN ARTICOLO AGGIUNTIVO 5 BIS ADOTTATO NEL 1998.

Situazione:

Vincolante una volta recepita dal diritto nazionale.

UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, adottata a New York nel 1987.

Situazione:

Non è giuridicamente vincolante.

2. STRUMENTI DELL'UNIDROIT (ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CONTRATTUALE).

Principi dell'UNIDROIT per i contratti commerciali internazionali, adottati nel 1994.

Situazione:

Non sono giuridicamente vincolanti.

CONVENZIONE ATTINENTE ALLA LEGGE UNIFORME SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI, FIRMATA ALL'AIA NEL 1964.

Situazione:

In vigore nel Regno Unito (ratificata il 31.8.1967). Denunciata da Italia (11.12.1986), Germania (1.1.1990), Paesi Bassi (1.1.1991), Belgio (1.11.1996) e Lussemburgo (20.1.1997).

Firmata da Grecia (ad referendum, il 3.8.1964) e Francia (il 31.12.1965).

CONVENZIONE ATTINENTE ALLA LEGGE UNIFORME SULLA FORMAZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI, FIRMATA ALL'AIA IL 1° LUGLIO 1964.

Situazione:

In vigore nel Regno Unito (ratificata il 31.8.1967) e denunciata da Italia (11.12.1986), Germania (1.1.1990), Paesi Bassi (1.1.1991), Belgio (1.11.1996) e Lussemburgo (20.1.1998).

Firmata da Grecia (ad referendum, il 3.8.1964) e Francia (il 31.12.1965).

CONVENZIONE SULLA RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI, FIRMATA A GINEVRA IL 17 FEBBRAIO 1983.

Situazione:

Ratificata da Italia (16.6.1986) e Francia (7.8.1987).

Non è stata firmata da altri Stati membri dell'UE.

La convenzione entrerà in vigore con l'adesione di dieci Stati contraenti (articolo 33).

CONVENZIONE SUL LEASING FINANZIARIO INTERNAZIONALE, ADOTTATA AD OTTAWA IL 28 MAGGIO 1988.

Situazione:

La convenzione è in vigore.

Ratificata da Francia (con una dichiarazione, il 23.9.1991) e Italia (29.11.1993).

Firmata da Finlandia (30.11.1990) e Belgio (21.12.1990).

CONVENZIONE SUL FACTORING INTERNAZIONALE, ADOTTATA AD OTTAWA IL 28 MAGGIO 1988.

Situazione:

La convenzione è in vigore.

Ratificata da Francia (con una dichiarazione, il 23.9.1991), Italia (29.11.1993) e Germania (20.5.1998)

Firmata da Finlandia (30.11.1990), Belgio (21.12.1990) e Regno Unito (31.12.1990).

3. STRUMENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

CONVENZIONE EUROPEA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI AUTOVEICOLI, FIRMATA A STRASBURGO IL 20.4.1959.

Situazione:

La convenzione è entrata in vigore il 22.9.1969.

Ratificata da Austria (10.4.1972), Danimarca (24.6.1969), Germania (5.1.1966), Grecia (29.5.1961) e Svezia (22.6.1969).

Firmata da Belgio (20.4.1959), Francia (20.4.1959), Italia (20.4.1959) e Lussemburgo (20.4.1959).

CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ALBERGATORI PER LE COSE PORTATE DAI CLIENTI IN ALBERGO, FIRMATA A PARIGI IL 17.12.1962.

Situazione:

La convenzione è entrata in vigore il 15.2.1967.

Ratificata da Belgio (14.9.1972), Francia (19.9.1967), Germania (14.11.1966), Irlanda (7.5.1963), Italia (11.5.1979), Lussemburgo (25.1.1980) e Regno Unito (12.7.1963).

Firmata da Austria (17.12.1962), Grecia (17.12.1962) e Paesi Bassi (17.12.1962).

CONVENZIONE SULL'UNIFICAZIONE DI ALCUNI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE SUI BREVETTI D'INVENZIONE, FIRMATA A STRASBURGO IL 27.11.1963.

Situazione:

La convenzione è entrata in vigore l'1.8.1980.

Ratificata da Belgio (23.9.1999), Danimarca (29.9.1989), Francia (27.2.1980), Germania (30.4.1980), Irlanda (25.1.1968), Italia (17.2.1981), Lussemburgo (14.9.1977), Paesi Bassi (2.9.1987), Svezia (3.3.1978) e Regno Unito (16.11.1977).

CONVENZIONE EUROPEA DI STABILIMENTO DELLE SOCIETÀ, FIRMATA A STRASBURGO IL 20.1.1966.

Situazione:

La convenzione non è in vigore. Servono 5 ratifiche.

Firmata da Belgio (20.1.1966), Germania (5.11.1968), Italia (24.3.1966) e Lussemburgo (18.9.1968).

CONVENZIONE EUROPEA SULLE OBBLIGAZIONI IN MONETA STRANIERA, FIRMATA A PARIGI L'11.12.1967.

Situazione:

La convenzione non è in vigore. Servono 3 ratifiche.

Ratificata dal Lussemburgo (9.2.1981).

Firmata da Austria (11.12.1967), Francia (11.12.1967) e Germania (11.12.1967).

ACCORDO EUROPEO SUL COLLOCAMENTO ALLA PARI, FIRMATO A STRASBURGO IL 24.11.1969.

Situazione:

L'accordo è entrato in vigore il 30.5.1971.

Ratificato da Danimarca (29.04.1971), Francia (5.2.1971), Italia (8.11.1973), Lussemburgo (24.7.1990) e Spagna (11.8.1988).

Firmato da Belgio (24.11.1969), Finlandia (16.7.1997), Germania (2.10.1976) e Grecia (22.8.1979).

CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA AL LUOGO DI PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI MONETARIE, FIRMATA A BASILEA IL 16.5.1972.

Situazione:

La convenzione non è vigente. Servono 5 ratifiche.

Firmata da Austria (16.5.1972), Germania (16.5.1972) e Paesi Bassi (16.5.1972).

CONVENZIONE EUROPEA SUI TERMINI DI TEMPO, FIRMATA A BASILEA IL 6.05.1974.

Situazione:

La convenzione è entrata in vigore il 28.4.1983.

Ratificata da Austria (11.8.1977) e Lussemburgo (10.10.1984).

Firmata da Svezia, Portogallo, Spagna, Germania, Belgio, Italia e Francia.

CONVENZIONE EUROPEA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN CASO DI DANNI CAUSATI DA AUTOVEICOLI, FIRMATA A STRASBURGO IL 14.5.1973.

Situazione:

La convenzione non è vigente. Servono 3 ratifiche.

Firmata dalla Germania (14.5.1973).

CONVENZIONE EUROPEA SULLA RESPONSABILITÀ RELATIVA AI PRODOTTI IN CASO DI LESIONI PERSONALI O DI DECESSO, FIRMATA A STRASBURGO IL 27.1.1977.

Situazione:

La convenzione non è vigente. Servono 3 ratifiche.

Firmata da Austria (11.8.1977), Belgio (27.1.1977), Francia (27.1.1977) e Lussemburgo (27.1.1977).

CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI DERIVANTI DA ATTIVITÀ PERICOLOSE PER L'AMBIENTE, FIRMATA A LUGANO IL 21.6.1993.

Situazione:

La convenzione non è vigente. Servono 3 ratifiche.

Firmata da Finlandia (21.6.1993), Grecia (21.6.1993), Italia (21.6.1993), Lussemburgo (22.6.1993), Paesi Bassi (21.6.1993) e Portogallo (6.3.1997).

CONVENZIONE EUROPEA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI APPLICABILI ALLA RADIODIFFUSIONE TRANSFRONTALIERA VIA SATELLITE, FIRMATA A STRASBURGO L'11.5.1994.

Situazione:

La convenzione non è in vigore. Servono 7 ratifiche.

Firmata da Belgio (6.8.1998), Germania (18.4.1997), Lussemburgo (11.5.1994), Spagna (11.5.1994) e Regno Unito (2.10.1996).

CONVENZIONE DI DIRITTO CIVILE SULLA CORRUZIONE, FIRMATA A STRASBURGO IL 4.11.1999.

Situazione:

La convenzione non è vigente. Servono 14 ratifiche.

Firmata da Belgio (8.6.2000), Danimarca (4.11.1999), Finlandia (8.6.2000), Francia (26.11.1999), Germania (4.11.1999), Grecia (8.6.2000), Irlanda (4.11.1999), Italia (4.11.1999), Lussemburgo (4.11.1999), Svezia (8.6.2000) e Regno Unito (8.6.2000).

CONVENZIONE IN MATERIA DI OPPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI TITOLI AL PORTATORE A CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE, FIRMATA ALL'AIA IL 28.5.1970.

Situazione:

La convenzione è entrata in vigore l'11.2.1979.

Ratificata da Austria (11.8.1977), Belgio (23.5.73), Francia (23.5.73) e Lussemburgo (23.5.73).

Firmata da Germania (28.5.70), Irlanda (23.4.74), Paesi Bassi (23.4.74) e Regno Unito (28.5.1970).

CONVENZIONE EUROPEA SU ALCUNI ASPETTI INTERNAZIONALI DEL FALLIMENTO, FIRMATA AD ISTANBUL IL 5.6.1990.

Situazione:

La convenzione non è vigente. Servono 3 ratifiche.

Firmata da Belgio (13.6.1990), Francia (5.6.1990), Germania (5.6.2000), Grecia (5.6.1990), Italia (15.1.1991) e Lussemburgo (5.6.1990).

ALLEGATO III

STRUTTURA DELL'ACQUIS E STRUMENTI VINCOLANTI

1. IL CONTRATTO

1.1. Quadro generale

La direttiva **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio è l'unica a dare una definizione giuridica del termine "contratto", che viene inteso come l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al venditore (articolo 2, lettera 5)).

Esistono contratti standard preformati e contratti negoziati singolarmente. La direttiva **93/13/CEE** sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori stabilisce quando un contratto non sia da considerare oggetto di negoziato individuale (articolo 3, paragrafo 2) e quindi vada sottoposto al controllo previsto dalla direttiva.

Anche la direttiva **2000/35/CE** sui ritardi di pagamento indica alcuni elementi da tener in considerazione quando si tratta di determinare se un contratto è iniquo o meno (articolo 3, paragrafi 3 - 5).

Secondo un principio generale della legislazione per la tutela dei consumatori, le clausole contrattuali vanno redatte in modo chiaro e comprensibile (cfr. le direttive **93/13/CEE** sulle clausole abusive (articolo 5), **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 3, paragrafo 2), **1999/44/CE** sulla vendita dei beni di consumo (articolo 6, paragrafo 2), **97/7/CE** sui contratti a distanza (articolo 4, paragrafo 2), nonché la proposta di direttiva sui contratti a distanza per i servizi finanziari (articolo 3, paragrafo 2)).

Le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non sono vincolanti per quest'ultimo (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva **93/13/CEE** sulle clausole abusive).

Alcune direttive si rifanno a principi comuni, come quello della buona fede (cfr. le direttive **86/653/CEE** sugli agenti commerciali indipendenti (articolo 3) e **93/13/CEE** sulle clausole abusive (articolo 3)) e il principio dell'interpretazione più favorevole al consumatore delle disposizioni contrattuali (cfr. articolo 5 della direttiva **93/13/CEE** sulle clausole abusive).

1.2. Conclusione di un contratto: offerta e accettazione

La convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (**CISG**) contiene alcune disposizioni riguardanti la stesura di un contratto (articoli 14 - 24).

Tale convenzione descrive le circostanze in cui la proposta di concludere un contratto può essere considerata un'offerta. Inoltre, affronta i temi dell'efficacia, del ritiro e del rifiuto di un'offerta, nonché quello dell'accettazione di un'offerta.

Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva **97/7/CE** sui contratti a distanza e dell'articolo 9 della proposta di direttiva sui contratti a distanza per i servizi finanziari, è vietata la fornitura di beni e servizi non ordinati dal consumatore (fornitura non richiesta). La mancata risposta non significa consenso.

1.3. Forma

Ai sensi della direttiva **2000/31/CE** sul commercio elettronico, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i rispettivi ordinamenti giuridici consentano la conclusione di contratti per via elettronica.

La direttiva **86/653/CEE** sugli agenti commerciali indipendenti stipula che ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'altra un documento firmato, sebbene in genere siano validi anche i contratti conclusi soltanto verbalmente (articolo 13).

Altre direttive riguardanti la tutela dei consumatori prescrivono la forma scritta (cfr. direttive **87/102/CEE** sul credito al consumo (articoli 4 e 6, paragrafo 1), **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 4, paragrafo 2, lettera b)) e **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 4)).

La direttiva **99/93/CE** su un quadro comunitario per le firme elettroniche fissa dei criteri per riconoscere alle firme elettroniche lo stesso valore di quelle autografe.

1.4. Recesso

La **CISG** conferma che è possibile recedere da un contratto mediante accordo delle parti (articolo 29).

Ai sensi dell'articolo 15 della direttiva **86/653/CEE** sugli agenti commerciali indipendenti, ogni parte può recedere da un contratto concluso a tempo indeterminato con un preavviso che va da 1 a 3 mesi a seconda della durata del contratto stesso.

Alcune direttive per la tutela dei consumatori riconoscono un diritto di recesso senza penale e senza bisogno di fornire motivazioni (cfr. la direttiva **97/7/CE** sui contratti a distanza (articolo 6: entro un termine di 7 giorni), nonché la proposta di direttiva sui contratti a distanza per i servizi finanziari (entro un termine che va da 14 a 30 giorni), le direttive **85/577/CEE** sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (articolo 5: entro 7 giorni) e **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 5: entro 10 giorni)). Norme al riguardo possono anche essere trovate nella direttiva **90/619/CEE** sulle assicurazioni vita (articolo 15: entro un termine che va da 14 a 30 giorni).

2. OBBLIGHI CONTRATTUALI E PRECONTRATTUALI

2.1. Obblighi della parte che fornisce il servizio o i beni

2.1.1. Requisiti di informazione

2.1.1.1. Quadro generale/Forma

Numerose direttive stabiliscono che le informazioni vanno date per iscritto (cfr. direttive **85/577/CEE** sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (articolo 4), **87/102/CEE** sul credito al consumo (articoli 4 e 6, paragrafo 1), **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e b)), **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4), **97/7/CE** sui contratti a distanza (articolo 5), nonché la proposta di direttiva sui contratti a distanza per i servizi finanziari (articolo 3)).

Le informazioni vanno inoltre fornite in modo chiaro e comprensibile (cfr. direttive **2000/31/CE** sul commercio elettronico (articolo 10, paragrafo 1), **97/7/CE** sui contratti a distanza (articolo 5), **85/577/CEE** sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (articolo 4), **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 4, paragrafo 1), **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 3, paragrafo 2)).

Le informazioni fornite diventano parte integrante del contratto e sono vincolanti per il fornitore del servizio nel caso delle direttive **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 3, paragrafo 2) e **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 3, paragrafo 2).

Vi sono inoltre disposizioni riguardanti le eventuali modifiche apportate alle informazioni e la comunicazione delle stesse al consumatore (cfr. direttive **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 3, paragrafo 2), **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 3, paragrafo 2) e **87/102/CEE** sul credito al consumo (articolo 6, paragrafo 2)).

2.1.1.2. Esempi di informazioni da fornire e dei relativi tempi

aa) Prima della conclusione del contratto

Numerose direttive per la tutela dei consumatori prevedono la necessità di fornire una serie di informazioni prima della conclusione del contratto. Sostanzialmente, tali informazioni comprendono le principali caratteristiche dei beni o servizi, il prezzo e i costi aggiuntivi, i termini di pagamento, i diritti e doveri del consumatore, nonché le procedure per rescindere il contratto e per ottenere un risarcimento (cfr. direttive **97/7/CE** sui contratti a distanza (articoli 4 e 5: le informazioni vanno fornite in tempo utile all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna), **87/102/CEE** sul credito al consumo (articolo 6: il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto), **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 3, paragrafo 1), **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articoli 3 e 4, paragrafo 1, lettera a)), **92/96/CEE** sulle assicurazioni vita (articolo 31, paragrafo 1, e allegato II, con informazioni specifiche sulle garanzie, il valore di riscatto e il valore interamente pagato), **97/5/CE** sui bonifici transfrontalieri (articolo 3, con informazioni specifiche sui tempi di esecuzione, le commissioni e spese a carico del cliente).

Ai sensi della direttiva **2000/31/CE** sul commercio elettronico, vanno date informazioni sulle varie fasi tecniche della conclusione del contratto, su come il contratto sarà archiviato e le lingue in cui può essere concluso, nonché sugli esistenti codici di condotta (articolo 10, paragrafi 1 e 2).

bb) Al momento della conclusione del contratto

La direttiva **87/344/CEE** sulla tutela giudiziaria impone all'assicuratore di informare il detentore della polizza sul suo diritto di richiedere una procedura arbitrale, riconoscendogli il diritto alla libera scelta di un legale.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio prevede che rientrino nel contratto alcuni elementi elencati nell'allegato.

cc) A seguito della conclusione del contratto

Secondo la terza direttiva sull'assicurazione vita **92/96/CEE**, in un determinato caso l'assicuratore è tenuto a fornire all'assicurato informazioni aggiornate sulla compagnia

assicurativa e le condizioni della polizza. È inoltre tenuto ad informarlo sulle prestazioni e partecipazioni agli utili (articolo 31, paragrafo 2, e allegato II). Analogamente, stando alla direttiva **87/102/CEE** sul credito al consumo, il consumatore va informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo e di altre spese applicabili (articolo 6, paragrafo 2).

La direttiva **97/5/CE** sui bonifici transfrontalieri dispone che, successivamente all'esecuzione di un bonifico, l'istituto è tenuto a fornire al cliente informazioni contenenti un riferimento che gli consenta di identificare il bonifico transfrontaliero, l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero, l'importo di tutte le spese e commissioni a suo carico, ecc. (articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva **86/653/CEE** sugli agenti commerciali indipendenti, all'agente commerciale viene consegnato un estratto conto delle provvigioni dovute, recante gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il relativo calcolo.

Secondo la direttiva **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio, il consumatore ha il diritto di ricevere informazioni aggiuntive sul viaggio (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)).

A norma della direttiva **85/577/CEE** sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali, vanno fornite informazioni sul diritto di rescindere il contratto, nonché sul nome e indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale diritto (articolo 4).

2.1.2. Garanzie commerciali

Le garanzie commerciali vengono disciplinate da un'apposita direttiva. Si tratta della direttiva **99/44/CE** sulle vendite di beni di consumo, le cui disposizioni definiscono il concetto di "garanzia", ne descrivono il contenuto, ecc. (articolo 6).

2.1.3. Adempimento degli obblighi

La **CISG** dispone l'obbligo del venditore di consegnare la merce e indica una serie di norme per definire il luogo e i tempi di consegna (articoli 30 e 31).

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva **97/7/CE** sui contratti a distanza, il fornitore è tenuto ad eseguire l'ordinazione entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore gli ha trasmesso l'ordinazione.

La proposta di direttiva sui contratti a distanza per i servizi finanziari prevede l'espresso consenso da parte del consumatore sull'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di preavviso del suo diritto di recesso (articolo 5). La **CISG** lascia all'acquirente la facoltà di scegliere se accettare o meno la consegna qualora il venditore consegni la merce prima della data prefissata.

2.1.4. Conformità delle prestazioni al contratto

La direttiva **99/44/CE** sulle vendite di beni di consumo prevede che il venditore è tenuto a consegnare beni conformi al contratto di vendita ed è quindi responsabile di qualsiasi difetto di conformità (articoli 2 e 3, nonché 35 - 44 della **CISG**).

Anche la direttiva **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio stabilisce che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili della corretta esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto (articolo 5, paragrafo 2).

2.2. Obblighi dell'altra parte contraente

Per quanto riguarda gli obblighi dell'acquirente, la **CISG** stabilisce che quest'ultimo è tenuto a pagare il prezzo della merce e ad accettarne la consegna (articoli 53 e 60). La convenzione fornisce inoltre una serie di norme per definire il luogo e i tempi del pagamento (articoli 55 - 59).

La direttiva **86/653/CEE** sugli agenti commerciali indipendenti opera una distinzione tra retribuzione negoziata e provvigione d'uso e disciplina il diritto di percepirla (articoli 6 - 8), nonché l'estinzione del diritto (articolo 11). In mancanza di accordo e di prassi, l'agente ha diritto ad una retribuzione ragionevole (articolo 6, paragrafo 1).

3. CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

3.1. Recesso, rescissione e annullamento

Le pertinenti direttive offrono diverse opzioni per rescindere un contratto.

Ai sensi della direttiva **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penale se l'organizzatore del viaggio ha alterato in modo significativo una clausola essenziale del contratto.

Alcune direttive prevedono espressamente diritti di recesso (cfr. direttiva **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 5, paragrafo 1, entro un termine di 3 mesi, e articolo 7 per i contratti di credito)).

In altre direttive mancano disposizioni al riguardo (cfr. direttiva **87/102/CEE** sul credito al consumo).

Nei casi di recesso da parte del consumatore, come pure in quelli di annullamento da parte del fornitore per motivi diversi dalla colpa del consumatore, alcune direttive riconoscono al consumatore il diritto di essere risarcito di tutte le somme da esso versate ai sensi del contratto (cfr. direttive **97/7/CE** sui contratti a distanza (articolo 7, paragrafo 2) e **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 4, paragrafo 6)).

3.2. Diritti specifici del contratto

Dato il suo obiettivo specifico, la direttiva **99/44/CE** sulle vendite di beni di consumo definisce in modo alquanto dettagliato i diversi diritti spettanti ai consumatori in caso di prestazioni non conformi al contratto (cfr. articolo 3: riparazione o sostituzione, riduzione del prezzo (cfr. anche articolo 5 della direttiva **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio), risoluzione del contratto). Analogamente, la direttiva **2000/35/CE** sui ritardi di pagamento prevede una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni (articolo 4).

La **CISG** contiene una serie di indennizzi in caso di violazione del contratto da parte del venditore (ad esempio, l'acquirente può a certe condizioni richiedere l'adempimento da parte del venditore dei suoi obblighi, la consegna di articoli sostitutivi, oppure un risarcimento per rimediare alla mancanza di conformità; può anche dichiarare il contratto nullo o ridurre il prezzo (cfr. articoli 46-52)).

3.3. Risarcimento

Disposizioni per il risarcimento in caso di mancata consegna di beni e servizi o di consegna non conforme ai requisiti contrattuali si trovano nella **CISG** (articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e articoli 74-77), nonché nelle direttive **86/653/CEE** sugli agenti commerciali indipendenti (articolo 17), **97/5/CE** sui bonifici transfrontalieri e **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 4, paragrafi 6 e 7).

La direttiva **95/46/CE** sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (articolo 23, paragrafo 1) prevede un risarcimento specifico in caso di trattamento illecito. La direttiva **2000/35/CE** sui ritardi di pagamento dispone che, a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere un risarcimento per tutti i costi sostenuti a causa del pagamento ritardato (articolo 3, lettera e)). Inoltre, sempre la direttiva **2000/35/CE** riconosce al creditore il diritto agli interessi di mora, indipendentemente dal fatto che la data di pagamento sia stata fissata o meno (articolo 3).

4. RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

4.1. Responsabilità per prodotti difettosi

La direttiva **85/374/CEE** sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi definisce la nozione di "prodotto difettoso" e stabilisce norme comuni in materia di responsabilità per danni causati a persone. Il produttore o importatore è responsabile del danno a prescindere dalla sua eventuale negligenza. La direttiva introduce una responsabilità sia comune che individuale nel caso in cui diverse persone siano responsabili dello stesso danno.

4.2. Protezione del diritto alla privacy

La direttiva **95/46/CE** sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali pone una serie di condizioni e requisiti specifici per il consenso della persona interessata al trattamento dei dati (articolo 7), mentre la direttiva **97/66/CE** sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (articolo 12, paragrafo 1) e la direttiva **97/7/CE** sui contratti a distanza (articolo 10) consentono l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di fax per la vendita diretta soltanto previo consenso del consumatore. Quest'ultima disposizione subordina inoltre l'uso delle altre tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individuale al fatto che il consumatore non si sia esplicitamente dichiarato contrario.

Ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 14 della direttiva **95/46/CE**, in caso di raccolta di dati occorre fornire alla persona interessata una serie di informazioni, tra cui le finalità del trattamento al quale i dati sono destinati e il suo diritto di accedere e rettificare i dati che la riguardano.

5. OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI

Secondo la maggior parte delle direttive per la tutela dei consumatori, questi ultimi non hanno la facoltà di rinunciare ai propri diritti. Si vedano le direttive **85/577/CEE** sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (articolo 6), **87/102/CEE** sul credito al consumo (articolo 14), **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 5, paragrafo 3), **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 8), **97/7/CE** sui contratti a distanza (articolo 12, paragrafo 1), **99/44/CE** sulla vendita di beni di consumo (articolo 7), **93/13/CEE**

sulle clausole abusive, la proposta di direttiva sui contratti a distanza per i servizi finanziari (articolo 11), nonché la direttiva **85/374/CEE** sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (articolo 12) e la direttiva **86/653/CEE** sugli agenti commerciali indipendenti (articolo 19).

6. ARMONIZZAZIONE MINIMA

Diverse direttive per la tutela dei consumatori consentono agli Stati membri di introdurre norme più severe rispetto a quelle da esse previste (cfr. direttive **85/577/CEE** sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (articolo 8), **87/102/CEE** sul credito al consumo (articolo 15), **90/314/CEE** sui pacchetti viaggio (articolo 8), **94/47/CE** sul diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (articolo 11), **97/7/CE** sui contratti a distanza (articolo 14), **99/44/CE** sulla vendita di beni di consumo (articolo 8) e **93/13/CE** sulle clausole abusive (articolo 8)).

Numerose direttive prevedono per determinati aspetti disposizioni facoltative, mentre altre disciplinano la stessa materia in modo vincolante (cfr., ad esempio, la disposizione sull'onere della prova nella direttiva **97/7/CE** sui contratti a distanza, da un lato, e nella direttiva **99/44/CE** sulla vendita di beni di consumo, dall'altro).